

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4535

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI ITALIANI NEL MONDO

(TREMAGLIA)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Modificazioni ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante riforma degli Istituti italiani di cultura ed interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero

Presentato il 2 dicembre 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — In un contesto di rapporti internazionali nei quali la politica culturale si configura sempre più quale componente essenziale della politica estera e quale veicolo privilegiato per la promozione di interessi politici ed economici, il presente disegno di legge intende fornire gli strumenti necessari per una politica di promozione culturale più efficace ed incisiva, al fine di diffondere e rappresentare all'estero un'immagine del « sistema Italia » adeguata al ruolo internazionale di primo piano che

il nostro Paese è chiamato a svolgere nonché all'immenso patrimonio culturale di cui esso è depositario.

Del resto, che la politica di promozione culturale debba essere considerata quale punto qualificante della politica estera, è concetto espresso con sempre maggiore frequenza sia dal Governo, sia da istanze istituzionali, politiche ed intellettuali. Individuata quale risorsa primaria del nostro Paese, la cultura, strumento di conoscenza fra i popoli ed al tempo stesso fonte di ricchezza e fattore di sviluppo,

richiede una promozione a livello internazionale più competitiva, in grado di rappresentare al meglio la ricchezza e la profondità della produzione italiana, anche contemporanea, che trae ispirazione ed alimento da tradizioni universali e cosmopolite.

L'esigenza di raggiungere platee più vaste e mercati più lontani, nonché la necessità di rispondere alla crescente domanda di lingua e cultura italiane proveniente da varie parti del mondo, impongono di veicolare all'estero non soltanto una concezione di cultura proiettata verso gli aspetti tradizionalmente umanistici del sapere, ma anche di trasmettere nuovi modelli culturali legati alla scienza ed alle innovazioni tecnologiche, al *design*, alla moda ed alla gastronomia, al fine di incentivare la ricerca e stabilire un collegamento con il mondo della produzione e dell'economia.

La distinzione concettuale tra cultura che si conserva, cultura che si trasmette o si comunica e cultura che si produce trova nel disegno di legge un funzionale raccordo strategico non solo con le esigenze imposte dalla globalizzazione ma anche con la necessità di stabilire contatti e canali stabili di comunicazione tra la realtà culturale del Paese e la rete delle rappresentanze e degli uffici consolari nonché con l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, al fine di garantire un'efficace selezione ed una pronta circolazione all'estero della nostra più qualificata produzione culturale.

Di fronte a prospettive così ampie e a compiti così ambiziosi gli strumenti giuridici e le strategie della nostra promozione culturale appaiono oggi fortemente condizionati da fattori di debolezza quali:

l'insufficienza grave delle risorse umane, finanziarie e infrastrutturali, impiegate nel sistema degli Istituti di cultura, esigue in confronto con le attività realizzate da altri *partner* europei di grande tradizione culturale e del tutto inadeguate a far fronte ad aspettative pubbliche e private in forte ascesa;

le difficoltà dell'Amministrazione centrale di alimentare la rete degli Istituti di cultura con progetti di ampio respiro che attingano alla migliore produzione del Paese, e di coinvolgere sistematicamente i più prestigiosi ambienti culturali della nostra società civile, favorendo il necessario dialogo tra gli Istituti e i soggetti nazionali promotori di cultura come le regioni, i comuni, le università, le fondazioni e le associazioni private.

In effetti, la legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli istituti di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero) non è riuscita a prevedere alcune contraddizioni funzionali e difficoltà operative che si sono evidenziate nel corso della sua applicazione.

Infatti, pur avendo indubbiamente costituito un fondamentale e positivo momento di rinnovamento e di sistemazione dei problemi strutturali inerenti alle tematiche della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, la legge n. 401 del 1990 ha introdotto rigidità strutturali e normative che hanno reso difficoltoso il perseguimento degli obiettivi e delle finalità che essa si proponeva di raggiungere.

La realizzazione dei fini istituzionali della legge n. 401 del 1990 è stata in parte vanificata:

dalla inadeguatezza del numero del personale di ruolo in servizio all'estero e presso la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, aggravata dal blocco delle assunzioni di personale, imposto dalle leggi finanziarie degli anni 1990;

dal mancato stanziamento dei finanziamenti necessari all'attivazione del dispositivo di alcuni articoli;

dalla rigidità dell'assetto strutturale e organizzativo della Commissione nazionale, che non è stata in grado di assolvere efficacemente agli obiettivi che la legge n. 401 del 1990 aveva inteso perseguire con la creazione di un organo, a livello

centrale, in grado di fornire orientamenti e svolgere la funzione di coordinamento operativo nell'attività di promozione culturale;

dalla lacunosità di alcune disposizioni che l'esperienza di questi anni ha evidenziato in tutta la sua complessità;

dall'insufficienza dei fondi stanziati sui capitoli destinati al funzionamento degli Istituti di cultura. Tale situazione ha cominciato ad evolversi in senso positivo solo dal 1997, quando, con l'approvazione della legge 28 luglio 1997, n. 251 (Integrazione al finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti) sono state destinate maggiori risorse all'azione di promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, peraltro nuovamente ridotte nel corso degli ultimi due esercizi finanziari.

La riforma del Ministero degli affari esteri (operata con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267) il cui tratto saliente è l'istituzione delle direzioni generali geografiche, accanto alle preesistenti direzioni tematiche, ha creato lo strumento con cui il nostro Paese, nelle sue varie componenti, può presentarsi sulla scena internazionale come « sistema competitivo », in grado di cogliere appieno le straordinarie occasioni che oggi si schiudono alla promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane, grazie anche alla presenza di vaste ed affermate collettività italiane nel mondo.

Ancora, la più recente modifica del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, attuata con la legge 23 aprile 2003, n. 109, ha esplicitato che gli Istituti di cultura fanno parte a tutti gli effetti dell'Amministrazione degli affari esteri e costituiscono una tipologia di Uffici all'estero (articoli 2 e 30, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dalla citata legge n. 109 del 2003).

È per questo motivo che si ritiene indispensabile, pur nel sostanziale rispetto dello spirito generale che anima il provvedimento di legge esistente, migliorare la normativa in vigore per gli Istituti italiani di cultura, anche nella prospettiva di un ulteriore processo di riforma della struttura del Ministero degli affari esteri, attualmente allo studio. Proprio al fine di salvaguardare gli intenti originari del legislatore, si rende oggi necessario apportare modifiche, anche profonde, che consentano di porre riparo all'insufficienza segnalata, assicurando un rilancio funzionale di tutte le componenti dell'Amministrazione, sia al centro che in periferia, in un rapporto di equilibrio tra momenti di impostazione strategico-politica e momenti di gestione.

PRINCIPALI ELEMENTI INNOVATIVI DEL DISEGNO DI LEGGE

A) *Esplicitazione del rapporto tra Amministrazione ed Istituti di cultura, definiti Uffici dell'Amministrazione degli affari esteri « dotati di autonomia operativa e finanziaria nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione » espletate attraverso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.*

La mancata chiarezza della legge n. 401 del 1990 sulla natura giuridica degli Istituti italiani di cultura rispetto agli altri uffici del Ministero ha generato difficoltà pratiche, non solo a livello amministrativo-contabile, ma anche nei rapporti con le autorità dei Paesi nei quali hanno sede gli Istituti: imposizioni fiscali da parte di alcuni Stati, tasse sulla proprietà degli immobili demaniali, mancati accreditamenti in lista diplomatica per il personale di ruolo.

Tale situazione, oltre a creare difficoltà al personale in servizio all'estero, ha spesso influito negativamente sullo stesso svolgimento dei compiti istituzionali degli Istituti di cultura.

Nel disegno di legge si conferma l'autonomia operativa e finanziaria degli Istituti di cultura, che aveva costituito una delle conquiste principali della legge

n. 401 del 1990. L'attività di promozione culturale, infatti, richiede flessibilità, capacità di interventi, rapidità decisionale ed operativa (oltre ad adeguate disponibilità finanziarie) che non possono espletarsi nell'ambito di una normativa vincolistica.

In tale contesto, uno dei principali elementi innovativi del disegno di legge consiste nell'armonizzazione dei concetti di autonomia delle scelte culturali — e quindi della creatività in esse insita — con le garanzie ed i controlli propri di una corretta gestione politico-amministrativa.

D'altronde, la necessità di « riconoscere una controllata autonomia contabile ed amministrativa agli Uffici all'estero », prevista dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*), che indica gli Istituti di cultura ed, in particolare, la loro autonomia operativa e finanziaria quale modello cui conformare l'organizzazione degli Uffici all'estero, trova conferma nel disegno di legge attraverso i meccanismi di controllo già previsti nel vigente regolamento di attuazione della legge n. 401 del 1990: indirizzo e vigilanza sulla gestione attuati dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari, mantenimento del collegio dei revisori, controllo della Corte dei conti attuato sui consuntivi di spesa.

Accanto al necessario controllo sulla gestione, le funzioni di indirizzo e vigilanza espletate dal Ministero anche attraverso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, come previsto all'articolo 3, comma 3, lettera c), si contemperano con il principio della autonomia dei direttori in merito alle tematiche culturali da porre in essere.

Nel pieno riconoscimento della centralità del ruolo del Ministero degli affari esteri nell'attuazione della politica culturale all'estero, coerentemente inserita nel contesto della politica estera ed ispirata a quei valori universali che l'Italia contribuisce ad affermare nel contesto internazionale, l'attività di promozione culturale si espleta nel rispetto del pluralismo e della autonomia delle scelte da cui la cultura creativa trae alimento ed ispirazione.

B) *Ampliamento dell'area di operatività degli Istituti di cultura, per consentire la realizzazione di attività culturali anche in Paesi limitrofi, privi di Istituti; nomina di « addetti per l'attività di promozione culturale e linguistica », presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari in Paesi in cui non operano Istituti di cultura.*

Il susseguirsi di normative in materia di contenimento della spesa pubblica e di congelamento degli organici, in vigenza della legge n. 401 del 1990, non ha consentito un ampliamento della rete degli Istituti di cultura adeguato alla forte domanda di lingua e cultura italiane proveniente da varie parti del mondo. Inoltre, i necessari « aggiornamenti » della rete degli Istituti di cultura, imposti dall'evolvere delle priorità di politica estera, si sono dovuti forzatamente effettuare « a costo zero », e hanno comportato un disinvestimento culturale nelle aree in cui, con scelte spesso dolorose e penalizzanti, si è dovuto procedere alla chiusura di sedi (quali, ad esempio, Siviglia, Alessandria, Dakar, Ginevra, Berna).

La possibilità di operare nei Paesi limitrofi e di nominare addetti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari consentirà di rispondere, nel breve e nel medio termine, all'esigenza di assicurare la nostra presenza culturale nel maggior numero di Paesi possibile, spostando avanti negli anni e scaglionando l'aggravio di spesa che pur sarà necessario assumere se si vorrà un effettivo adeguamento della rete degli Istituti di cultura all'azione di promozione culturale che deve essere propria di un Paese quale l'Italia.

C) *Ridefinizione della composizione e delle funzioni della Commissione nazionale per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero.*

Nel disegno di legge la Commissione nazionale, strutturata secondo criteri di

maggiore rappresentatività, è stata ridefinita quale Commissione per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero, destinata ad assumere un ruolo centrale e propulsivo nell'attività di promozione culturale. Inserita più organicamente nel contesto attivo delle altre amministrazioni pubbliche, delle regioni, degli enti e delle istituzioni che operano nel settore culturale e linguistico, la Commissione è organo consultivo del Ministro e dell'Amministrazione degli affari esteri in fase di programmazione e svolge funzioni propositive in materia di iniziative volte a realizzare gli obiettivi di politica culturale.

Rispetto all'assetto vigente, che prevede una composizione prevalentemente burocratica, la nuova struttura intende stabilire un efficace e dinamico raccordo nonché una costante intermediazione fra le istanze vive, operanti all'esterno dell'Amministrazione, e quelle interne ad essa. È soprattutto dal mondo pubblico e privato, produttore di cultura, che la nuova Commissione attinge forza vitale: il suo nucleo propositivo e strategico è infatti costituito da personalità del mondo intellettuale, accademico, scientifico, imprenditoriale, giuridico e artistico nazionale, chiamate a contribuire al raggiungimento degli obiettivi individuati.

A tali personalità, che costituiscono l'indispensabile collegamento con le istanze sociali e culturali, si affiancano, nell'ambito della Commissione, le istanze istituzionali del Ministero degli affari esteri e di altre pubbliche amministrazioni, che ugualmente intervengono, a diverso titolo, nella gestione e nell'organizzazione di attività culturali, scientifiche e linguistiche.

Una novità che caratterizza il nuovo disegno di legge è la previsione di un raccordo organico con le regioni e gli altri enti territoriali e di settore, che diventano anch'essi protagonisti, accanto all'Amministrazione centrale, dei processi decisionali in materia di promozione culturale all'estero.

Le regioni, inoltre, sono chiamate ad individuare personalità di elevato prestigio

culturale da comprendere nella Commissione, al fine di conferire a tale organismo una opportuna rappresentatività dell'intera realtà nazionale.

La conferma dell'incarico di presidenza al Ministro degli affari esteri o a un Sottosegretario di Stato da lui delegato, ribadisce il carattere di indirizzo politico che tale organo riveste. L'immissione tra le eminenti personalità, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 401 del 1990, come sostituito dal disegno di legge, di magistrati e imprenditori di rilevanza internazionale, riafferma il ruolo della Commissione quale momento unificante e di sintesi concettuale di tutte le diverse componenti istituzionali e non, che nel Paese concorrono a definire, sul piano culturale, il « sistema Italia ».

Una ulteriore, rilevante novità è la possibile partecipazione di osservatori esterni ai lavori della Commissione, appartenenti non solo ad ambienti culturali, bensì anche al mondo imprenditoriale italiano, al fine di stimolarne e favorirne il coinvolgimento.

D) *Incarichi ex articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, prima della modifica operata dal disegno di legge.*

La normativa vigente attribuisce al Ministro degli affari esteri la facoltà di conferire incarichi di direttore di Istituto di cultura « a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale », fino ad un massimo di 10 unità.

A tali personalità competono, di conseguenza, tutte le funzioni che vengono normalmente svolte da un direttore di ruolo, sia nell'ambito della promozione culturale che in materia organizzativo-manageriale ed amministrativo-contabile, come previsto dagli articoli 8 e 15 della legge citata.

Con l'introduzione di questa figura, il legislatore del 1990 si proponeva di conferire maggiore visibilità e incisività alla promozione della cultura italiana al-

l'estero, assicurando, con riferimento a specifiche esigenze in particolari Paesi, iniziative di più alto profilo rispetto alla programmazione attuata dal personale di ruolo.

Dal 1992 ad oggi sono state individuate sedi di Istituti di cultura cui l'Amministrazione ha ritenuto opportuno destinare, successivamente, personalità cosiddette di « chiara fama »: Berlino, Budapest, Londra, Los Angeles, Mosca, New York, Parigi, Pechino, San Francisco, Stoccolma, Tel Aviv, Zagabria, Washington e San Paolo. Recentemente sono state effettuate nomine anche a Bruxelles e a Madrid.

Il nuovo testo, recependo lo spirito della legge n. 401 del 1990, convalida l'esigenza di dare rilievo alla promozione della lingua e della cultura italiane all'estero mediante il ricorso a personalità che possano fornire supporto e visibilità, con interventi e progetti di alto profilo, alle attività promosse dal Ministero degli affari esteri e dagli Istituti italiani di cultura.

Conformemente alle linee informatrici del disegno di legge, che tendono sempre di più ad assicurare un collegamento con il mondo della produzione e dell'economia, i direttori nominati dal Ministro degli affari esteri, in base alla facoltà concessa dalla legge, dovranno essere dotati « di capacità manageriali o di prestigio culturale ed elevata competenza », a seconda delle esigenze specifiche delle sedi che essi andranno a ricoprire.

Per sostenere le predette personalità nell'attività di gestione contabile-amministrativa e del personale, si è ritenuto opportuno affiancare ai direttori cosiddetti di « chiara fama » funzionari amministrativi dei ruoli del Ministero degli affari esteri ed un vicedirettore dell'area della promozione culturale, che potrà assicurare, a sua volta, lo svolgimento dei compiti ordinari di gestione dell'Istituto.

E) *La promozione della lingua italiana: razionalizzazione del sistema e nuovi obiettivi.*

Il susseguirsi e sovrapporsi di interventi normativi in materia di promozione

della lingua italiana, la problematica convivenza tra strategie rivolte all'utenza di origine italiana e all'utenza straniera, l'utilizzazione di strumenti pubblici e privati non sempre coordinati ed efficaci in risposta ad una domanda in piena espansione, impongono di coordinare interventi ed obiettivi, al fine di una razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili.

In tale prospettiva, il disegno di legge tende a riportare ad un'omogeneità di indirizzo le diverse competenze della « rete linguistico-culturale »: Istituti, corsi di lingua, lettori, iniziative a favore delle collettività italiane all'estero.

Riconoscendo alla promozione linguistica il ruolo cruciale di penetrazione culturale nelle società locali con processi lenti, capillarmente diffusi e di non effimero impatto, il disegno di legge valorizza e stimola l'organizzazione, da parte degli Istituti, dei corsi di lingua e cultura italiane, non solo come importante fonte di autofinanziamento ma anche, e soprattutto, quale strumento di raccordo con gli ambienti culturalmente più attivi dei differenti Paesi.

L'articolo 7, comma 7, della legge n. 401 del 1990, come sostituito dall'articolo 6 del disegno di legge, introduce, quale elemento innovativo, la costituzione all'interno dell'Istituto di una Sezione specializzata per il coordinamento linguistico, affidata ad un addetto coordinatore linguistico dell'area della promozione culturale, per coordinare le strategie di insegnamento della lingua italiana in tutte le strutture didattiche ufficiali presenti nell'area di competenza dell'Istituto. L'obiettivo è quello di offrire un livello qualitativo di insegnamento della lingua e della cultura italiane ottimale rispetto all'offerta di altri enti, e di attuare quei criteri generali di uniformità didattica e valutativa individuati dal Ministero degli affari esteri.

Un ulteriore elemento introdotto al fine di superare le attuali frammentazioni degli interventi linguistico-culturali a favore degli italiani residenti all'estero consiste nella possibilità di annoverare gli Istituti

italiani di cultura tra i destinatari di fondi di cui all'articolo 636 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) per l'organizzazione di corsi di lingua e cultura indirizzati alle comunità di origine italiana, anche in ottemperanza alle raccomandazioni espresse dal Parlamento in tale materia.

Al fine di garantire, inoltre, un raccordo operativo tra la politica linguistica degli Istituti e l'attività di promozione della lingua italiana espletata dalle università straniere, è valorizzata l'attività di collaborazione degli Istituti con i comitati della Società Dante Alighieri e l'attività accademica dei lettori operanti all'estero. Vengono, altresì, confermati e potenziati i contributi alle istituzioni scolastiche e universitarie straniere per la creazione e il funzionamento non solo di cattedre di lingua italiana ma anche di altre discipline insegnate nella nostra lingua.

L'obiettivo di un'adeguata promozione della lingua e della cultura italiane è perseguito anche attraverso il supporto alla produzione editoriale nazionale con l'incentivazione della traduzione di opere letterarie italiane, nonché attraverso l'incremento dei rapporti di collaborazione con i dipartimenti di italianistica e con altri centri accademici stranieri interessati alla cultura italiana.

Particolare attenzione è altresì rivolta al mondo dell'editoria e alle produzioni editoriali bilingui, anche nell'intento di favorire il processo di integrazione europea.

F) *Cooperazione scientifica e tecnologica.*

La cooperazione internazionale nei campi della ricerca e della tecnologia è parte essenziale dell'attività di promozione culturale sia sul piano delle relazioni bilaterali che nei fori multilaterali, in quanto strumento di affermazione dei settori più avanzati della nostra cultura scientifica e dei settori produttivi, con

ricadute positive in termini di competitività del nostro « sistema Paese ». La proiezione all'estero del sistema scientifico e tecnologico italiano si avvale della rete degli addetti scientifici, che operano nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche, nonché degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica.

Il numero degli addetti scientifici, attualmente limitato a 20 unità e che si intende elevare, a 27, è tuttavia largamente insufficiente a garantire una adeguata presenza della scienza e della tecnologia italiane nel sempre crescente numero di Paesi che hanno interesse (e con i quali l'Italia ha interesse) a rafforzare i rapporti in tali settori.

Ne consegue che, nelle sedi in cui non operano addetti scientifici, gli Istituti di cultura sono chiamati sempre più a fornire supporto, anche attraverso le proprie strutture, alle attività di carattere scientifico e tecnologico.

G) *Abolizione delle sezioni di Istituti italiani di cultura.*

Gli uffici all'estero sono di un'unica tipologia: Istituti di cultura. Nel corso dei dieci anni di applicazione della legge n. 401 del 1990, la macchinosa interpretazione del dettato normativo ha reso estremamente complesso il meccanismo di gestione delle sezioni degli Istituti di cultura che si sono, progressivamente, configurate quali veri e propri uffici distinti, rispetto agli Istituti « fondatori », con propri organici separati.

L'introduzione successiva dei vincoli gestionali ed amministrativi, imposti dal regolamento di attuazione della legge n. 401 del 1990 (regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392) ha inoltre determinato notevoli appesantimenti burocratici in materia di bilancio e di programmazione, con conseguente rallentamento decisionale ed operativo delle sezioni.

L'intenzione del legislatore del 1990, ribadita anche dal successivo regolamento attuativo, di prevedere, con l'istituzione

delle sezioni, « antenne specializzate » di Istituti di cultura in grado di soddisfare specifiche esigenze locali di studio e di ricerca, è stata conseguentemente vanificata dalla prassi consolidata, che ha trasformato di fatto le sezioni in repliche, su scala ridotta, degli Istituti.

Il disegno di legge, pur riconducendo ad un'unica tipologia istituzionale tutti gli uffici culturali operanti all'estero, conferma la possibilità per gli Istituti di creare proprie sezioni di studio e di ricerca specialistiche all'interno della circoscrizione di competenza e compatibilmente con le loro disponibilità di bilancio.

In questo ambito, potranno essere valorizzati i settori di maggiore interesse, tra i quali quello archeologico, che attualmente trova espressione nell'attività delle sezioni archeologiche de Il Cairo, Ankara e Atene.

H) *Rafforzamento dei servizi e potenziamento del personale di ruolo e a contratto — Valorizzazione delle professionalità acquisite.*

Un adeguato progetto di sviluppo della promozione culturale, linguistica e scientifica non può prescindere dal miglioramento qualitativo dei servizi offerti quotidianamente all'utente da un Istituto di cultura, elemento fondamentale di proiezione esterna: informazioni al pubblico, biblioteca, emeroteca, audiovisivi, corsi di lingua e cultura italiane, assistenza a studiosi e a ricercatori.

La crescita dell'operatività della rete e, di conseguenza, l'ottimizzazione degli *standard* qualitativi, richiedono il potenziamento e l'aggiornamento costante delle strutture e delle attrezzature, in particolare informatiche, oltre che adeguate risorse umane, con profili anche specialistici, laddove tali servizi lo richiedano.

In tale prospettiva si è individuata una nuova figura di addetto, con profilo professionale prevalentemente linguistico, preposto alla Sezione specializzata per il coordinamento linguistico, capace di assicurare il coordinamento didattico degli

insegnanti dei corsi di lingua organizzati dagli Istituti e di garantirne i necessari *standard* qualitativi.

Nella prospettiva di disporre di personale sempre più qualificato e specializzato, le nuove proposte normative prevedono l'aggiornamento formativo periodico di tutto il personale, non solo relativamente alla realtà culturale nazionale ma anche sui problemi gestionali, giuridici ed amministrativi nella loro dinamica evolutiva.

La previsione di un ruolo di dirigenza, riservato prevalentemente a funzionari dell'area della promozione culturale, trova la sua motivazione nella necessità per l'Amministrazione di potersi avvalere di funzionari che, oltre ad avere acquisito dimestichezza di rapporti con l'ambiente estero nel corso della loro carriera, abbiano anche un'esperienza di contatti costanti con gli ambienti culturali italiani. È pertanto indispensabile che l'accesso alla dirigenza, posizione terminale dell'area della promozione culturale, venga riconosciuto, prioritariamente, ad operatori con una pregressa esperienza professionale del settore e con competenze linguistiche e rapporti con l'ambiente culturale consolidati.

Le suddette esigenze di specializzazione culturale, di esperienza estera e di competenze linguistiche non potrebbero essere soddisfatte in maniera ottimale attingendo esclusivamente al ruolo della dirigenza dello Stato.

I) *Snellimento delle procedure amministrativo-contabili.*

Il disegno di legge fornisce i presupposti normativi per l'elaborazione di un regolamento di attuazione in linea con criteri di managerialità, efficacia ed efficienza dell'azione degli Istituti di cultura.

Per il conseguimento dei medesimi obiettivi è prevista la possibilità di destinare presso gli Istituti di cultura personale amministrativo del Ministero degli affari esteri per i compiti di natura amministrativo-contabile.

L) *L'Istituto di cultura da organo di gestione a organo di strategia.*

È questo l'obiettivo primario del disegno di legge.

Esso, riaffermando la responsabilità istituzionale dell'Amministrazione degli affari esteri nella promozione e nella diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane (ferme restando le competenze in materia delle altre amministrazioni dello Stato, quali risultano dalla normativa vigente) tende a superare le attuali debolezze strutturali attraverso misure di professionalizzazione del personale, di modernizzazione delle strutture e di coordinamento tra risorse pubbliche e private, nonché di programmazione qualificata e pluralistica.

Nel valorizzare il patrimonio di strutture, mezzi ed esperienze di cui già dispone, il Ministero degli affari esteri riconosce agli Istituti di cultura ed ai loro direttori, chiamati a svolgere funzioni di promozione culturale con spirito di imprenditorialità creativa, il ruolo centrale di stimolo e direzione strategica della nostra politica culturale all'estero, nonché quello di interlocutori privilegiati con l'iniziativa privata in tale settore.

L'Istituto di cultura, pertanto, si caratterizza quale strumento fondamentale della nostra proiezione culturale, non soltanto per le iniziative che esso può direttamente realizzare con i propri mezzi, ma anche per le funzioni di coordinamento, di guida e di stimolo alla collaborazione con regioni, comuni, province e altri soggetti pubblici e privati italiani, potenziali ispiratori e finanziatori di eventi culturali di alto livello.

In armonia con l'indirizzo, che sempre più emerge nella legislazione e nella concreta attività amministrativa, di valorizzare le sinergie tra pubblico e privato, il disegno di legge prevede la possibilità per l'Amministrazione degli affari esteri di partecipare o di stipulare convenzioni con associazioni, fondazioni o società private per il reperimento dei fondi necessari all'organizzazione di attività o di interventi culturali da realizzare all'estero.

Catalizzatore di energie autonome, nel rispetto degli apporti delle istituzioni con cui collabora, l'Istituto può offrire la propria esperienza e conoscenza della realtà locale e favorire gli opportuni contatti. Quale organo non solo di gestione ma di strategia, l'Istituto di cultura si presenta al confronto europeo con strutture e finalità istituzionali aggiornate.

ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO

Il provvedimento si compone di 21 articoli, di cui di seguito si illustrano i contenuti.

Articolo 1 (Modifiche del titolo e dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

L'articolo modifica il titolo della legge n. 401 del 1990, inserendo anche la scienza, accanto alla cultura e alla lingua italiane, in conformità con il disegno di legge.

Inoltre l'articolo, che lascia sostanzialmente invariato l'articolo 1 della citata legge n. 401 del 1990, introduce la nuova dizione di « Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale », in vigore dal 1° gennaio 2000, a seguito della riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e del decreto del Ministro degli affari esteri 10 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 1999.

Articolo 2 (Modifica dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

L'articolo 2, che sostituisce l'articolo 2 della legge n. 401 del 1990, afferma la rilevanza della politica culturale quale componente essenziale della politica estera di cui rappresenta uno degli elementi portanti. La promozione culturale è veicolo privilegiato non solo per la promozione di interessi politici ed economici ma anche per le iniziative a sostegno della pace e della solidarietà nelle quali il

nostro Paese sempre più si distingue. Di conseguenza viene sottolineata la centralità del ruolo che il Ministero degli affari esteri assume rispetto alle altre istituzioni pubbliche che svolgono attività di promozione culturale all'estero.

È introdotta un'essenziale innovazione rispetto alla legge n. 401 del 1990: la promozione della scienza, che va ad affiancarsi a quella della lingua e della cultura italiane.

Articolo 3 (Modifica dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

L'articolo, che sostituisce l'articolo 3 della legge n. 401 del 1990, distingue le funzioni di indirizzo politico proprie del Ministro degli affari esteri (comma 1) da quelle del Ministero degli affari esteri (commi 2 e 3).

In particolare, per quanto riguarda il ruolo del Ministro, viene evidenziata la funzione di indirizzo strategico mediante la definizione periodica di obiettivi, priorità e direttive generali della politica di promozione culturale.

Tra le funzioni espletate dalla Amministrazione (comma 2) si sottolineano, in particolare:

le lettere *a)* e *l)*, nelle quali è esplicitata la collaborazione con le regioni e con le autonomie locali nella azione di valorizzazione all'estero del loro patrimonio culturale. La rilevanza di tale collaborazione è ribadita al comma 4;

la lettera *f)*, che sottolinea l'importanza, per una più efficace diffusione della lingua italiana all'estero, delle sinergie tra il Ministero degli affari esteri, gli Istituti di cultura e la Società Dante Alighieri ed i suoi comitati;

la lettera *i)*, che conferma l'attenzione sul piano culturale nei confronti delle comunità di origine italiana all'estero.

Un particolare rilievo viene attribuito alla produzione culturale contemporanea

(lettera *m)* ed alle attività nel settore dell'archeologia e dell'antropologia (lettera *h)*.

Tra gli strumenti (comma 3) a disposizione dell'Amministrazione diretti al perseguimento delle finalità citate, si evidenziano in particolare:

la costituzione o partecipazione a fondazioni ed associazioni (lettera *e)*;

l'azione di indirizzo e di vigilanza nei confronti degli Istituti di cultura, che si svolge nel rispetto della autonomia delle scelte culturali definite dai direttori (lettera *c)*;

la convocazione di conferenze periodiche generali e d'area dei direttori degli Istituti, del personale dell'area culturale, degli addetti scientifici e dei lettori (lettera *d)*;

la istituzione di un apposito Centro di documentazione e di una banca dati sulla vita culturale italiana (lettera *h)* per la raccolta e la diffusione dei dati relativi alla vita culturale italiana nelle varie espressioni e manifestazioni;

la formazione periodica e permanente del personale dell'area culturale (lettera *i)*.

Nell'articolo è posta in evidenza l'importanza della cultura scientifica e tecnologica nell'ambito delle attività di promozione culturale.

Articolo 4 (Modifica dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 4 della legge n. 401 del 1990, relativo alla Commissione nazionale, che viene rinominata Commissione nazionale per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero. Tra le funzioni della Commissione hanno contenuto innovativo la previsione di una programmazione triennale delle attività culturali, linguistiche e scientifiche, nonché quella dello sviluppo della collaborazione in campo

culturale tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

Ove si prescindano infatti da iniziative culturali di corto respiro, pur utili per una presenza diffusa e costante nei Paesi esteri, per progetti di natura più ampia la programmazione nazionale non può che essere pluriennale.

Tale esigenza è particolarmente avvertita qualora debbano essere cointeressate grandi istituzioni museali o musicali — sia italiane che straniere — la cui programmazione è necessariamente proiettata su periodi di lunga durata.

Particolarmente opportuna appare l'articolo 4, comma 2, lettera *b*), della legge n. 401 del 1990, come modificata dal presente articolo del disegno di legge che, prevedendo iniziative in settori specifici e per aree geografiche, consente interventi mirati e adattati alle diverse esigenze.

La presenza di nostre importanti comunità, inoltre, dovrà in futuro acquisire un peso sempre maggiore nella programmazione delle iniziative culturali e linguistiche italiane all'estero.

Nella prospettiva di un rapporto non episodico con le regioni, depositarie di buona parte del patrimonio culturale e capaci di iniziative di alto livello, la Commissione esprime pareri sulle iniziative programmate in materia di diffusione della cultura, della lingua e della scienza.

Allo scopo di valorizzare i giovani artisti italiani, la Commissione promuove l'istituzione di borse di studio a favore di questi ultimi, per consentire la realizzazione di progetti formativi diretti alla diffusione della cultura italiana.

Articolo 5 (Modifica dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

La Commissione, ridisegnata secondo criteri di maggiore rappresentatività, costituisce uno degli elementi fondanti del disegno di legge. Essa si prefigura quale organo consultivo del Ministro degli affari esteri.

In tale prospettiva si è ritenuto opportuno inserire nella Commissione emi-

nenti personalità del mondo culturale, accademico, scientifico e imprenditoriale, tali da rappresentare le tendenze dinamiche della cultura italiana, ed evitare i rischi di burocratizzazione insiti nell'attuale sistema di designazione, pur mantenendo la necessaria presenza dei rappresentanti delle istituzioni pubbliche deputate ad attuare e a collaborare alla nostra politica culturale all'estero. Viene così introdotto il collegamento tra promozione culturale e promozione all'estero del « sistema Italia » nella sua totalità. La cultura si presenta infatti come elemento unificatore dei diversi aspetti economici e politici che caratterizzano il dinamismo di una società sempre in costante crescita. Così come il dialogo politico tra i popoli e la ricerca della pace sono favoriti dal dialogo culturale, anche diversi aspetti della vita economica, tra i quali la promozione commerciale e turistica, possono essere sostenuti e integrati dalla promozione culturale.

Un ulteriore elemento di novità è costituito dall'inserimento, tra i membri istituzionali, di un dirigente e di un direttore dell'area della promozione culturale, che, avendo esperienza diretta dell'attività all'estero, si ritiene siano meglio in grado di valutare le difficoltà che una programmazione predisposta in Italia potrebbe incontrare sul luogo.

La conferma dell'incarico di presidenza al Ministro degli affari esteri o a un Sottosegretario di Stato da lui delegato, ribadisce il carattere di indirizzo politico che tale organo riveste. La presenza del segretario generale degli affari esteri è garanzia di sinergia fra le attività della Commissione e quelle della Amministrazione.

La frequenza delle riunioni plenarie della Commissione è intensificata al fine di rendere più incisiva e puntuale la verifica della effettiva attuazione degli indirizzi programmatici.

Per rendere più organico il rapporto della Commissione con le istanze locali che arricchiscono il panorama culturale italiano, tre delle personalità individuate a farne parte saranno scelte, dal Ministro

degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, tra i nominativi indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La possibilità per la Commissione di invitare, in qualità di osservatori o membri associati, personalità della cultura, dirigenti della pubblica amministrazione, rappresentanti delle regioni, funzionari dell'area della promozione culturale, che dovranno poi realizzare all'estero i progetti elaborati, costituisce un'altra novità rilevante. Non meno importante è la previsione che la Commissione possa articolarsi in gruppi di lavoro specifici per i vari settori, chiamando a farne parte esperti esterni ad essa.

Inoltre, a seguito della riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e del citato decreto del Ministro degli affari esteri 10 settembre 1999, assistono, come osservatori o membri associati alle sessioni a cui sono interessati, i direttori generali delle direzioni geografiche e i funzionari preposti ad altri uffici dirigenziali del Ministero degli affari esteri.

Articolo 6 (Modifica dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 7 della legge n. 401 del 1990, relativo agli Istituti. Il comma 1 del nuovo articolo 7 della citata legge chiarisce la natura giuridica degli Istituti di cultura, definiti a pieno titolo uffici all'estero del Ministero dotati di autonomia operativa e finanziaria, nel quadro delle funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla gestione espletate attraverso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

Tra i motivi di fondo per cui la legge n. 401 del 1990 non ha dato i risultati sperati va sottolineata l'insufficienza di risorse umane e finanziarie. L'articolo ribadisce la necessità di adeguare tali risorse e fa esplicito riferimento anche ai

servizi informatizzati, di documentazione e telematici, che facciano degli Istituti non soltanto degli organizzatori di eventi, bensì anche dei punti di riferimento per chi desidera approfondire la conoscenza dell'Italia.

I commi 5 e 9, in ottemperanza alle raccomandazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, recepiscono l'indicazione di unificare gli sforzi per la diffusione della lingua evitando dispersioni di risorse, creando un rapporto organico tra capitoli gestiti dalla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale e capitoli gestiti dalla Direzione generale per gli Italiani all'estero. È, pertanto, prevista la possibilità (comma 6) che anche gli Istituti di cultura possano essere destinatari dei fondi per le attività di cui all'articolo 636 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Inoltre, al fine di valorizzare l'attività delle diverse istituzioni che nel Paese ospite si occupano di insegnamento della lingua italiana, e di mantenere vivo il loro rapporto con i centri italiani specializzati nel settore, viene creata una sezione, all'interno di ciascun Istituto, per il coordinamento linguistico e didattico (comma 7).

Al comma 6 è anche prevista la possibilità che gli Istituti di cultura siano destinatari di contributi e finanziamenti dell'Unione europea.

Articolo 7 (Modifica dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

L'articolo 7 sostituisce l'articolo 8 della legge n. 401 del 1990.

Il comma 1 del nuovo articolo 8 della citata legge intende ampliare la competenza territoriale degli Istituti di cultura. Essa potrà essere definita in conformità con le esigenze delle distinte aree geografiche, che presentino analogie linguistiche e culturali sovranazionali, superando in tale modo la precedente rigidità nella definizione delle circoscrizioni territoriali.

Se infatti non si può prescindere, per quanto concerne la specifica attività delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici

consolari, dagli ambiti geografici definiti dai confini nazionali, nel campo della promozione culturale è opportuno, sulla scorta delle situazioni locali, prevedere circoscrizioni a geografia variabile. Ciò anche al fine di fornire, attraverso le strutture e le risorse degli Istituti di cultura, un supporto operativo e tecnico alle nostre rappresentanze presenti in Stati dove non siano operanti Istituti di cultura.

La possibilità per gli Istituti di operare in Paesi limitrofi a quelli in cui si trovano ubicati dovrà essere previamente autorizzata dal Ministero degli affari esteri.

Il comma 3, articolato in più punti, illustra le diverse funzioni degli Istituti di cultura e non è da considerare esaustivo in quanto sarebbe impossibile descrivere dettagliatamente la molteplicità e la varietà di problemi con cui gli Istituti quotidianamente si devono confrontare. Esso formula le linee fondamentali della strategia operativa ed i compiti irrinunciabili degli Istituti. Tra questi, oltre alla organizzazione di manifestazioni culturali ed alla diffusione della lingua appare, con il dovuto rilievo, la funzione dell'Istituto di proporsi come centro di informazione e documentazione sulla vita culturale e sulle istituzioni italiane. Per dare quindi concreta attuazione alle sinergie tra mondo imprenditoriale ed economico e promozione culturale all'estero, è previsto che gli Istituti collaborino alle iniziative delle rappresentanze a sostegno del sistema produttivo italiano nella sua proiezione estera, ivi inclusa la promozione commerciale e turistica.

Viene inoltre ribadito il compito dell'Istituto di collaborare con altri enti e istituzioni italiani nonché di mantenere ed aggiornare i rapporti culturali con l'Italia delle comunità italiane residenti, anche al fine di favorirne l'integrazione nel Paese ospitante.

Articolo 8 (Modifiche all'articolo 9 e introduzione dell'articolo 9-bis della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

L'articolo 8 modifica l'articolo 9 della legge n. 401 del 1990.

I Comitati di collaborazione culturale sono finalizzati, nelle sedi in cui sia possibile e opportuno attivarli, a costituire un supporto operativo all'attività del direttore dell'Istituto di cultura, mediante il coinvolgimento di esponenti della cultura del Paese ospitante e di esponenti qualificati della comunità italiana residente.

L'articolo prevede che, in caso di mancata istituzione dei Comitati di collaborazione culturale, cioè laddove non sia possibile od opportuno costituirli, si possano attivare Comitati di consulenza culturale per la realizzazione di specifiche iniziative, allo scopo di consentire all'Istituto di avvalersi con maggiore facilità di strutture locali, nonché di ampliare la conoscenza dell'attività culturale italiana nel Paese in cui opera.

L'articolo 9, inoltre, introduce il nuovo articolo 9-bis alla legge n. 401 del 1990, relativo agli addetti scientifici e tecnologici.

L'ampio rilievo dato alla promozione della cultura scientifica italiana in ambito internazionale trova espressione in questo nuovo articolo 9-bis che disciplina le funzioni degli addetti scientifici e tecnologici, ai quali è riconosciuta autonomia in rapporto alle specifiche funzioni, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di vigilanza svolte dal Capo della rappresentanza diplomatica o consolare da cui essi dipendono.

I commi 4 e 5 del nuovo articolo 9-bis disciplinano le modalità di nomina di individuazione delle sedi e di nomina degli addetti ai sensi della normativa vigente.

Articolo 9 (Modifica dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1990, n. 401), articolo 10 (Modifica dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1990, n. 401), articolo 11 (Modifica dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1990, n. 401) e articolo 12 (Modifica dell'articolo 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

Gli articoli in questione delineano la struttura dell'area della promozione culturale, per quanto attiene al personale, sia direttivo che dirigenziale, degli Istituti di

cultura, partendo dall'assunto che è necessario disporre di personale specializzato per svolgere funzioni all'estero che, oltre ad adeguate conoscenze linguistiche, richiedono dimestichezza di rapporti con le istituzioni e con personalità, ambienti e strutture della cultura italiana.

L'articolo 13, comma 3, della legge n. 401 del 1990, come modificato dal disegno di legge, prevede un'estensione dell'attività di promozione culturale mediante l'assegnazione di funzionari dell'area della promozione culturale ad ambasciate o consolati, presso le quali non sia in funzione un Istituto di cultura, contemperando così, almeno nel medio periodo, le esigenze di contenimento della spesa con la necessità di una nostra più diffusa presenza culturale nel mondo.

È stato, inoltre, previsto (nuovo articolo 13, comma 2, della legge n. 401 del 1990) che il periodo di servizio in Italia possa essere svolto anche in posizione di comando presso regioni, università, istituzioni culturali pubbliche, enti di ricerca ed altre amministrazioni dello Stato, che svolgano attività connesse con le materie culturali.

In materia di reclutamento, di avvicendamento e di nomina del personale si applicano le disposizioni contrattuali in vigore che, tuttavia, per l'area della promozione culturale, dovranno essere ispirate a criteri che rispettino e privilegino la specificità dell'azione culturale degli Istituti.

Il nuovo articolo 12, comma 3, della legge n. 401 del 1990, prevede la formazione periodica del personale di ruolo mediante corsi organizzati dall'Istituto diplomatico, in collaborazione con istituzioni di livello universitario o post-universitario e con enti pubblici e privati specializzati.

È, altresì, prevista l'organizzazione di corsi di formazione preparatori ai concorsi per l'accesso all'area della promozione culturale nonché di successivi corsi, prima della destinazione dal Ministero all'estero e ad ogni successivo rientro presso l'Amministrazione centrale.

Sulla base di quanto contemplato nei profili professionali del personale dell'area della promozione culturale, il predetto

personale è tenuto a curare l'auto-aggiornamento mediante un contatto costante con le maggiori istituzioni culturali italiane.

Si vuole insomma favorire un processo formativo costante, indispensabile per una attività che richiede una informazione puntuale sui più recenti sviluppi nei vari settori della cultura e nella legislazione amministrativa.

Le nomine dei direttori degli Istituti di cultura (nuovo articolo 14 della legge n. 401 del 1990) vengono effettuate nel rispetto della normativa contrattuale vigente, che tiene conto delle competenze, anche linguistiche, relative al Paese e all'area geografica di destinazione. Le nomine sono valutate anche dalla Commissione.

Con apposito regolamento sono definite le modalità di presentazione delle linee programmatiche delle attività che i direttori intendono svolgere, i criteri di valutazione e di verifica dei risultati conseguiti.

Il nuovo articolo 14, comma 4, della legge n. 401 del 1990, conferma la facoltà, attribuita al Ministro degli affari esteri in relazione alle esigenze di particolari sedi e per un massimo di dieci unità, di conferire incarichi di direttore di Istituto a « persone dotate di capacità manageriale o prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale ». Per sostenere le predette personalità nell'attività di gestione contabile-amministrativa, e del personale si è ritenuto opportuno affiancare ai predetti direttori funzionari amministrativi dei ruoli del Ministero degli affari esteri ed un vice direttore dell'area della promozione culturale, che potrà collaborare a sua volta allo svolgimento dei compiti ordinari di gestione. La funzione del vice direttore è altresì prevista, con le stesse mansioni, presso le sedi ove sono in servizio funzionari dirigenziali dell'area.

Articolo 13 (Modifica dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

Il direttore dell'Istituto costituisce il tramite funzionale tra l'Amministrazione

centrale, la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare e l'Istituto di cultura. Al direttore, oltre alla rappresentanza dell'Istituto, è affidata la responsabilità dell'attività e dei servizi, nonché la verifica dei risultati conseguiti, nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza che competono alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare.

Rispetto alla legge vigente, una particolare evidenza è stata riservata alle iniziative di diffusione linguistica, alla formazione e all'aggiornamento professionali del personale dell'Istituto, mediante la Sezione specializzata per il coordinamento linguistico di cui al nuovo articolo 7, comma 7, della legge n. 401 del 1990, come modificato dal disegno di legge.

Ugualmente valorizzata, al comma 1, lettera g), è la collaborazione con gli addetti scientifici e tecnologici e con la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare per la programmazione, organizzazione e realizzazione delle iniziative finanziate dalla direzione generale competente presso il Ministero degli affari esteri.

Articolo 14 (Modifica dell'articolo 16 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

L'articolo 14 sostituisce l'articolo 16 della legge n. 401 del 1990, relativo al personale comandato o collocato fuori ruolo con funzioni di lettore in servizio presso le università straniere.

L'articolo si propone una più ampia ed efficace utilizzazione dei lettori di italiano presso le università straniere, chiamati ad operare congiuntamente agli Istituti di cultura, in qualità di tramite tra gli Istituti stessi e le università.

L'articolo prevede un potenziamento della rete dei lettori e l'ampliamento degli incarichi per attività extra accademiche ai lettori già in servizio.

Articolo 15 (Modifica dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

L'articolo 15 sostituisce l'articolo 17 della legge n. 401 del 1990, relativo al personale amministrativo e a contratto.

L'articolo recepisce la necessità di un incremento del personale a contratto che costituisce l'ossatura degli Istituti di cultura ed è notevolmente più economico rispetto al personale di ruolo.

Inoltre, per sopperire alle necessità dei direttori nominati ai sensi del nuovo articolo 14, comma 4, della legge n. 401 del 1990 e per quelle degli addetti scientifici e tecnologici, che sono inquadrati presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, è prevista la nomina e l'assegnazione presso le sedi estere di unità di personale amministrativo e a contratto.

Viene altresì disciplinata l'assunzione di docenti per l'insegnamento nei corsi di lingua organizzati dagli Istituti di cultura. Analogamente a quanto avviene presso altre istituzioni culturali straniere, i corsi di lingua, ove possibile, devono essere affidati a docenti di madre lingua italiana. Le previsioni normative attualmente in vigore non hanno consentito l'assunzione di cittadini italiani con mansioni di lavoro subordinato, creando così un grave ostacolo alla qualità e alla competitività dei corsi. La procedura proposta tende, nel rispetto della legislazione locale, a facilitare l'utilizzazione di docenti di madre lingua italiana. Lo snellimento della procedura consentirà un più funzionale approccio alle tematiche connesse con l'insegnamento della lingua italiana.

Articolo 16 (Modifiche all'articolo 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

L'articolo 16 modifica l'articolo 20 della legge n. 401 del 1990.

Gli interventi nel settore della promozione della cultura, della scienza e della lingua italiane all'estero sono strutturati in contributi per: la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana o di altre discipline insegnate in lingua italiana; il conferimento di borse di studio e viaggi di perfezionamento a studenti universitari e delle scuole secondarie superiori straniere; corsi di formazione ed aggiornamento di docenti di lingua italiana ed altre discipline insegnate in lingua italiana ope-

ranti nelle università e nelle scuole straniere o presso le scuole italiane all'estero; promozione del libro italiano mediante premi o contributi alla traduzione, nonché per la creazione di siti *web* e la produzione di cortometraggi, lungometraggi e serie televisive destinate ai mezzi di comunicazione di massa.

Articolo 17 (Modifica dell'articolo 22 e introduzione dell'articolo 22-bis della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

L'articolo, che sostituisce l'articolo 22 della legge n. 401 del 1990, prevede, per il personale dell'area della promozione culturale, il rinvio alla normativa vigente per il rimanente personale di analoga area funzionale e posizione economica del Ministero degli affari esteri, per quanto non espressamente previsto dal disegno di legge.

L'articolo introduce inoltre nella legge n. 401 del 1990 il nuovo articolo 22-bis, che prevede disposizioni transitorie, consentendo ai direttori, già nominati in base all'articolo 14, comma 6, della vigente legge n. 401 del 1990, ed agli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, vigente della medesima legge, in servizio all'estero alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge la possibilità di completare il periodo biennale di nomina.

Articolo 18 (Modifica all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1990, n. 401. Abrogazioni).

L'articolo abroga gli articoli 6, 10, 18 e 19 della legge n. 401 del 1990, nonché gli articoli 7 e 8 della legge 26 maggio 2000, n. 147 (Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni interna-

zionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri).

Articolo 19 (Modifica all'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

L'articolo 19 reca modifiche all'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. In particolare, viene introdotta la possibilità per le aziende tradizionali *sponsor* delle attività culturali organizzate dal Ministero degli affari esteri di beneficiare del regime previsto in materia dal testo unico delle imposte sui redditi.

Articolo 20 (Copertura finanziaria).

L'articolo prevede il reperimento dei fondi necessari alla copertura finanziaria e una previsione di variazioni del bilancio articolate nel triennio 2003-2005.

Dalla somma degli interventi illustrati dall'allegata scheda sulle previsioni di spesa dei singoli articoli deriva un fabbisogno finanziario di 9.707.060 euro nel primo esercizio, di 24.657.201 euro per l'anno 2004 e di 32.223.918 euro a decorrere dall'anno 2005.

Il fabbisogno sopra indicato è stato valutato sulla base di *standard* di massima economia in relazione alle esigenze ed agli obiettivi che il disegno di legge si propone.

Articolo 21 (Entrata in vigore).

L'articolo reca la previsione rituale di entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Il disegno di legge novella la legge n. 401 del 1990. Le finalità e le attività di cui alla legge predetta vengono rafforzate dalle nuove disposizioni. Da ciò discende che le risorse finanziarie previste dalle nuove disposizioni sono incrementali rispetto a quelle già in bilancio a sostegno di tali attività.

Pertanto tutte le risorse previste nel disegno di legge sono da intendersi aggiuntive agli stanziamenti già in bilancio.

Si ritiene utile formulare la presente relazione tecnica con puntuale riferimento ai singoli articoli del complesso provvedimento. Si precisa, inoltre, che la spesa tende ad aumentare per il primo triennio fino a raggiungere la cifra a regime prevista a decorrere dal 2005 in relazione alla gradualità dell'applicazione della riforma.

Si individuano, pertanto, di seguito, le previsioni di spesa del disegno di legge in esame relative ad una prima fase di applicazione (esercizi finanziari 2003-2004) e a regime a partire dall'esercizio finanziario 2005.

ARTICOLO 1.

(Modifiche del titolo e dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

L'articolo non comporta previsioni di spesa.

ARTICOLO 2.

(Modifica dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

L'articolo non comporta previsioni di spesa.

ARTICOLO 3.

(Modifica dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

Le lettere *d)*, *e)*, *h)*, *i)* e *l)* del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 401 del 1990 (come sostituito dal presente disegno di legge) possono comportare maggiori oneri di spesa, rispettivamente, per l'organizzazione delle conferenze periodiche e delle riunioni d'area; per la

costituzione e la partecipazione del Ministero degli affari esteri ad associazioni, fondazioni, società; per la istituzione di un Centro di documentazione presso la Direzione generale con adeguate attrezzature informatiche; per la promozione di corsi di formazione a favore del personale; per la stipula di convenzioni per l'acquisizione di consulenze di specialisti.

L'incremento degli oneri annui per le suddette spese può essere calcolato nell'arco del triennio come segue:

Lettera *d*):

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005
0		euro 150.000	euro 150.000
		1 conferenza d'area; 1 conferenza generale.	1 conferenza d'area; 1 conferenza generale.
Spese di viaggio	euro 400 × 20 unità		= euro 8.000
Diarie di missione all'estero	euro 250 × 20 unità × 2 giorni		= euro 10.000
		Totale:	= euro 18.000
Spese di organizzazione			= euro 10.000
		Totale conferenza d'area:	= euro 28.000
Spese di viaggio	euro 600 × 100 unità		= euro 60.000
Diarie di missione in Italia	euro 10 × 100 unità × 2 giorni		= euro 2.000
Spese di alloggio ...	euro 100 × 100 unità		= euro 10.000
Spese per il vitto ..	euro 25 × 100 unità × 4 pasti		= euro 10.000
		Totale:	= euro 82.000
Spese di organizzazione			= euro 40.000
		Totale conferenza generale:	= euro 122.000
		Totale annuo:	= euro 150.000

Per conferenza d'area si intende il convergere presso un Istituto polo di un'area geografica (Nordamerica, Sudamerica, Estremo Oriente, Medio Oriente, Europa occidentale, Europa orientale, eccetera) dei direttori e rappresentanti di ambasciate dei Paesi limitrofi. Si tratta di circa 20 persone: i costi sopraindicati si riferiscono alle spese autorizzate di viaggio, di missione, di alloggio e alle spese di organizzazione.

Si propongono le spese sopraindicate, da un esame comparativo con la conferenza d'area sudamericana tenutasi a San Paolo nel 2001 e quella nordamericana tenutasi nello stesso anno a New York.

Per conferenza generale si intende il convergere dei rappresentanti di tutta la rete degli Istituti italiani di cultura (attualmente 93 di cui 89 operanti) presso il Ministero degli affari esteri.

Lettera *e*):

Anno 2003: 0;

Anno 2004: euro 150.000: 1 costituzione.

Anno 2005: euro 150.000: 1 costituzione.

Le cifre sopra riportate relative alla stipula di convenzioni con enti e fondazioni e a costituzioni di società sono di natura presuntiva, in quanto di nuova istituzione e comunque indicano il limite massimo di spesa.

Lettera *h*):

Anno 2003: 0;

Anno 2004: euro 908.500;

Anno 2005: euro 372.000.

Il potenziamento necessario ed improrogabile di un centro informatico di documentazione presso la Direzione generale comporta: 1) un piano di fattibilità, 2) l'acquisto di attrezzature informatiche e 3) la possibilità di ricorrere ad imprese specializzate per la fornitura di servizi di gestione, sviluppo e personale per la banca dati. Per il 2004 si calcolano le tre voci, per il 2005 solo la terza.

1) Progetto di fattibilità: 5 unità (quattro operatori e un coordinatore) per 65 giorni:

Costo medio giornaliero di 1 operatore: euro 250 per 4: euro 1.000;

Costo medio giornaliero per 1 coordinatore: euro 1.000.

Totale: euro 2.000 per 65: euro 130.000.

2) Attrezzature necessarie per la sostituzione di *hardware* attualmente obsoleto:

200 *computer* costo medio 1 *computer* euro 1.290: 258.000;

200 punti rete costo medio 1 punto rete euro 180: 36.000;

70 stampanti costo medio 1 stampante euro 1.500: 105.000;

10 *scanner* costo medio 1 *scanner* euro 250: 2.500;

1 *server* euro 5.000: 5.000;

Totale: euro 406.500.

3) Contratti con ditte specializzate per la gestione e sviluppo (alla banca dati, assistenza tecnica continuativa dell'*hardware* e *software*. Minimo 5 unità permanenti:

Costo annuale euro 1.860 a postazione per 200 postazioni: euro 372.000.

Lettera *i*):

Anno 2003: 0;

Anno 2004: euro 103.000;

Anno 2005: euro 103.000;

105 unità per 1.962: euro 206.000.

Le previsioni di spesa per l'effettuazione dei corsi di formazione e aggiornamento sono in relazione all'incremento dell'organico di 105 unità.

Lettera *l*):

Anno 2003: 0;

Anno 2004: euro 15.000;

Anno 2005: euro 15.000;

euro 2.500 per 6 mensilità: euro 15.000.

I contratti di consulenza stipulati dalla Direzione generale prevedono una remunerazione di 2.500 euro mensili. Gli incrementi sopra indicati consentirebbero la consulenza semestrale di 10 specialisti all'anno.

Totale oneri (articolo 3):

Anno 2003: 0;

Anno 2004: euro 1.326.500;

Anno 2005: euro 790.000.

ARTICOLO 4.

(Modifica dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

Le lettere *g*), *h*) e *i*) del comma 2 dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal presente disegno di legge, comportano oneri di spesa rispettivamente per l'istituzione di borse di studio, per il conferimento di medaglie e l'organizzazione di iniziative pubblicitarie.

Lettera *g*):

Anno 2003: euro 4.000 — 5 mensilità;

Anno 2004: euro 9.600 — 12 mensilità;

Anno 2005: euro 9.600 — 12 mensilità.

Ogni mensilità ammonta a euro 800 ai fini di coprire le spese di vitto e alloggio all'estero.

La borsa di studio viene di norma calcolata in mensilità, perché il numero dei mesi concessi varia a seconda della specializzazione. Comunque le sopraccitate borse erogate dalla Direzione generale, su indicazione della Commissione nazionale, sono esclusivamente riservate a giovani artisti italiani.

Lettera *h*):

Anno 2003: euro 0;

Anno 2004: euro 1.000 — 1 medaglia;

Anno 2005: euro 1.000 — 1 medaglia.

Il costo medio di una medaglia dorata si aggira su euro 1.000.

Lettera *i*):

Anno 2003: euro 9.000;

Anno 2004: euro 0;

Anno 2005: euro 0.

La cifra indicata costituisce il limite massimo di spesa per le iniziative pubblicitarie, che si considerano concentrate nel primo anno di entrata in vigore della presente legge, perché solo in questa situazione c'è l'esigenza di diffondere il messaggio e i contenuti della riforma attuata con il presente strumento normativo.

Totale oneri (articolo 4):

Anno 2003: euro 13.000;

Anno 2004: euro 10.600;

Anno 2005: euro 10.600.

ARTICOLO 5.

(Modifica dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

La nuova composizione della Commissione nazionale per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane, nella quale è prevista la presenza di personalità esterne all'Amministrazione (articolo 5, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal presente disegno di legge) impone un incremento dell'attuale spesa di euro 22.160 annui per il 2003 e di euro 66.480 a decorrere dal 2004.

In tali spese sono ricompresi: il funzionamento della segreteria tecnica (euro 12.000), i gettoni di presenza delle 14 personalità esterne all'Amministrazione, le spese di trasporto e soggiorno dei membri residenti fuori Roma.

Più specificamente si considerano 500 euro di gettone di presenza per riunione per ciascuna delle 14 personalità esterne all'Amministrazione. Basandosi sul numero delle riunioni allo stato organizzate annualmente (una media di 3), il costo annuo per i gettoni di presenza

delle 14 personalità in questione è di euro 1.500 cadauno, per un totale di euro 21.000.

Per il calcolo delle spese di trasporto e soggiorno, prendendo come ipotesi massimale che almeno 12 personalità provengano da fuori Roma, si considera per ciascuno un importo pari a 380 euro per spese di viaggio e 320 euro per spese di soggiorno. Pertanto, sempre calcolando una media di 3 riunioni annue, il costo annuo per spese di viaggio e soggiorno di ciascuna delle 12 personalità è di euro 2.100, per un totale di euro 25.200.

Sempre basandosi sull'esperienza attuale della Commissione, si deve considerare l'ipotesi che almeno tre componenti della Commissione provengano dall'estero (ad esempio il rappresentante della Conferenza generale per gli italiani all'estero). Pertanto, per questi componenti la spesa di viaggio ammonta ad euro 600 cadauno per ciascun viaggio, mentre rimane invariata la spesa di soggiorno (euro 320). Quindi il totale annuo per ciascuno dei tre componenti è di euro 920, per un totale (per 3 riunioni) di euro 2.760. L'importo complessivo annuo per i tre componenti è pari ad euro 8.280.

Incremento di spesa:

Anno 2003: euro 22.160;

Anno 2004: euro 66.480;

Anno 2005: euro 66.480.

Totale oneri (articolo 5):

Anno 2003: euro 22.160;

Anno 2004: euro 66.480;

Anno 2005: euro 66.480.

ARTICOLO 6.

(Modifica dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal presente disegno di legge, non comporta incremento di spesa, in quanto i posti dirigenziali a cui si fa riferimento sono ricompresi nel contingente previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 368 del 2000.

Il comma 5 prevede l'assegnazione di una dotazione finanziaria agli Istituti sotto forma di contributo. Su tale contributo gravano tutte le spese inerenti alle attività degli Istituti: il fondo scorta, le spese di locazione, di gestione corrente, di personale aggiuntivo a contratto, le attività collegate alla promozione della lingua (organizzazione dei corsi, convenzioni con università ed enti), della cultura e della scienza (manifestazioni culturali, scientifiche e archeologiche).

L'attuale dotazione finanziaria per un numero che oggi è di 93 Istituti, di cui 89 operanti, è largamente insufficiente a garantire la funzionalità della rete. Si riportano, di seguito, ad uso esplicativo, le dotazioni di alcuni Istituti per l'anno 2001: IIC di Sofia euro

51.000; IIC di Marsiglia euro 58.000; IIC di Lisbona euro 62.000; IIC di Helsinki euro 69.000. Dai dati citati, si evince che l'esiguità del contributo non permette una attiva ed efficace politica di promozione culturale. Pertanto l'obiettivo che l'attuale riforma si prefigge è duplice: da un lato la rete dovrebbe essere potenziata e mirare a gestire non meno di 100 sedi; dall'altro è necessario assicurare uno *standard* qualitativo delle attività poste in essere dagli Istituti, non inferiore a quello dei principali Paesi di tradizione culturale europea.

L'incremento dell'attuale dotazione relativo alla istituzione di 3 nuovi Istituti e al finanziamento necessario all'attivazione dei 4 Istituti già istituiti, ma non operanti a causa della limitazione delle risorse è calcolato come segue:

costo medio di un nuovo Istituto euro 380.730 di cui euro 143.230 per gestione ordinaria (attività e funzionamento) ed euro 237.500 per locazione, fondo scorta, attrezzature, arredamento, personale aggiuntivo locale, biblioteca.

euro 380.730 per 7: 2.665.110.

La cifra di incremento dell'attuale dotazione degli Istituti è di euro 100.000 ciascuno.

euro 100.000 per 89: 8.900.000.

Si richiede, pertanto, il seguente incremento:

Anno 2003: euro 8.900.000;

Anno 2004 (3 nuovi istituti): euro 8.900 + euro 1.142.190: 10.042.190;

Anno 2005: euro 10.042.190.

La somma a regime consente anche di fare fronte agli oneri derivanti dal comma 7 dello stesso articolo in relazione alle spese per la creazione di sezioni specializzate degli Istituti di cultura con finalità di studi e di ricerca.

Per individuare la dotazione di ciascun Istituto la media matematica è impraticabile, in quanto il contributo varia da un Istituto all'altro a seconda delle esigenze locali, delle priorità politiche e delle capacità di autofinanziamento dei singoli Istituti.

Almeno il 70 per cento di tale incremento sarà utilizzato esclusivamente per la realizzazione di progetti culturali.

Alle spese relative al completamento dell'informatizzazione degli Istituti di cultura nonché all'adeguamento delle dotazioni di attrezzature e di risorse telematiche, anche nella prospettiva di dotarne gli Istituti di nuova apertura, si provvede mediante un incremento delle « spese per l'acquisto di macchinari, apparecchi e strumenti scientifici, libri e materiali vari e relative spese di manutenzione e spedizione per le istituzioni scolastiche e culturali, nonché attrezzature ed arredi occorrenti per il loro funzionamento e per il funzionamento per

gli Uffici preposti alle stesse». Si prevede un aumento dell'attuale stanziamento di:

Anno 2003: euro 771.900;

Anno 2004: euro 796.800;

Anno 2005: euro 796.800.

A regime la dotazione di ciascun Istituto ammonterà a euro 8.300 annui.

93 istituti per 8.300 euro: 771.900 euro;

96 istituti per 8.300 euro: 796.800 euro.

Totale oneri (articolo 6):

Anno 2003: euro 9.671.900;

Anno 2004: euro 10.838.990;

Anno 2005: euro 10.838.990.

ARTICOLO 7.

(Modifica dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

Le spese derivanti dall'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo sono coperte dalle previsioni di spesa di cui all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal presente disegno di legge (la norma relativa agli Istituti). La collaborazione con i lettori di italiano e gli insegnanti della Società Dante Alighieri per l'organizzazione dei corsi di lingua non comporta alcuna spesa aggiuntiva.

ARTICOLO 8.

(Modifiche all'articolo 9 e introduzione dell'articolo 9-bis della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

Per quanto attiene l'articolo 9 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come modificato dal presente disegno di legge, trattandosi di Comitati di collaborazione o consulenza culturale *in loco*, le spese per la loro istituzione ed il funzionamento sono coperte con lo stanziamento di cui all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal presente disegno di legge (la norma relativa agli Istituti).

Per quanto attiene l'articolo 9-bis della legge 22 dicembre 1990, n. 401, introdotto dal presente disegno di legge e relativo agli addetti scientifici e tecnologici, si segnala quanto segue.

Per l'incremento del numero di addetti scientifici dagli attuali 20 ad un massimo di 27 di cui al comma 6, si prevede un aumento di spesa pari a:

Anno 2003: euro 0;

Anno 2004: euro 870.000 (euro 174.000 per 5 unità);

Anno 2005: euro 1.218.000 (euro 174.000 per 7 unità).

Tale cifra è stata calcolata sulla media attuale di euro 174.000 annui *pro capite* (indennità media tra primo consigliere d'ambasciata e primo segretario).

Totale oneri (articolo 8):

Anno 2003: euro 0;

Anno 2004: euro 870.000;

Anno 2005: euro 1.218.000.

ARTICOLO 9.

(Modifica dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

Il comma 1 dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal presente disegno di legge, prevede nel triennio un incremento di 105 unità dell'organico del personale di ruolo, di posizione economica C secondo le modalità di seguito elencate:

Anno 2003: 0;

Anno 2004: 55 unità;

Anno 2005: 50 unità.

Le spese per indennità di servizio all'estero secondo la media annua (C1, C2, C3) di euro 123.289 per 0 unità all'estero nel 2003, per 20 unità all'estero nel 2004 e per 35 unità all'estero nel 2005 sono le seguenti:

Anno 2003: 0;

Anno 2004: (20 unità): euro 2.465.772;

Anno 2005: (20+15 unità): euro 4.315.102.

Le spese per stipendi e assegni fissi al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione e per oneri sociali a carico dell'Amministrazione, sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, nonché per indennità di prima sistemazione sono le seguenti:

Anno 2003: (0);

Anno 2004: (20 estero + 35 al Ministero degli affari sociali): euro 1.714.607, euro 658.066, euro 279.129;

Anno 2005: (55 + 15 estero + 35 al Ministero degli affari esteri): euro 3.310.966, euro 1.270.749, euro 488.475.

La spesa totale per l'incremento di 105 unità dell'organico del personale di ruolo, di posizione economica C è la seguente:

Anno 2003: euro 0;

Anno 2004: euro 5.117.575;

Anno 2005: euro 9.385.292.

L'articolo prevede anche le spese collegate con i movimenti dall'Amministrazione centrale alle sedi, i movimenti tra le sedi ed i movimenti dalle sedi all'Amministrazione centrale. L'incremento ritenuto necessario per il rimborso spese di trasporto per i trasferimenti è di euro 300.000 annui a decorrere dal 2005, tenuto conto di una media di circa 20 movimenti all'anno.

15.000 per 20: euro 300.000.

Totale oneri (articolo 9):

Anno 2003: euro 0;

Anno 2004: euro 5.117.575;

Anno 2005: euro 9.685.292.

ARTICOLO 10.

(Modifica dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

Le previsioni di spesa relative all'attuazione del comma 3 dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal presente disegno di legge, per l'effettuazione dei corsi di formazione e aggiornamento sono già state calcolate in calce alla previsione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i).

ARTICOLO 11.

(Modifica dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

L'esigenza tra le più avvertite di cui si fa interprete il presente provvedimento normativo è l'adeguamento delle risorse umane a disposizione degli Istituti di cultura per le quali si ritiene dover incrementare di 105 unità l'organico del personale di ruolo tra direttori e addetti, non solo per assicurare il funzionamento dei progettati 96 Istituti, ma anche nella prospettiva dell'invio di personale dell'area della promozione culturale, presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari in sedi in cui non operano Istituti di cultura. Per consentire al personale operante inviato presso un massimo di 15 tra rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di realizzare attività di promozione culturale, manifestazioni artistiche e culturali nel settore espositivo, editoriale, musicale, teatrale, cinematografico e audiovisivo, di convegni, congressi e seminari ivi incluse le spese di viaggio e soggiorno per docenti, esperti, tecnici e personalità della cultura italiana, nonché spese di acquisto, spedizione e assicurazione del materiale occorrente è prevista una spesa massima di:

Anno 2003: euro 0;

Anno 2004: euro 800.000 (10 sedi);

Anno 2005: euro 1.200.000 (10 + 5 sedi).

Il *budget* annuale unitario per 15 sedi a regime è pari a euro 80.000, considerando il costo minimo per la realizzazione di 1 mostra di prestigio (euro 35.000) di 1 concerto con una piccola orchestra da camera (euro 25.000) e di un convegno con almeno 10 partecipanti provenienti dall'Italia (euro 20.000).

Totale oneri (articolo 11):

Anno 2003: euro 0;

Anno 2004: euro 800.000;

Anno 2005: euro 1.200.000.

ARTICOLO 12.

(Modifica dell'articolo 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

L'articolo non prevede spese.

ARTICOLO 13.

(Modifica dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

L'articolo non prevede spese specifiche e le funzioni dei direttori di Istituto cui si riferisce sono assolte attingendo allo stanziamento di cui all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal presente disegno di legge.

ARTICOLO 14.

(Modifica dell'articolo 16 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal presente disegno di legge, prevede l'incremento del numero di lettori presso le università straniere (10) e il conferimento di incarichi extra accademici a lettori già esistenti (15).

Per gli assegni di sede al personale addetto alle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere all'estero è necessario un incremento a decorrere dal 2004 descritto come segue:

Costo medio di un nuovo dottorato: euro 65.619,57 annuali.

L'assegno di sede mensile di un lettore è la risultanza dell'indennità di base (fissata dal decreto legislativo n. 62 del 1998 in euro 599), del coefficiente di sede, della maggiorazione di sede e della maggiorazione di rischio e disagio che variano da sede a sede.

Si riportano di seguito gli assegni mensili lordi di tre lettori operanti in diverse aree geografiche:

Buenos Aires: Lettore euro 6.047,41; Lettore con incarichi extra-accademici euro 6.568,78;

Budapest: Lettore euro 4.080,84; Lettore con incarichi extra-accademici euro 4.432,66;

Nairobi: Lettore euro 5.362,86; Lettore con incarichi extra-accademici euro 5.824,80.

Pertanto l'integrazione per 10 nuovi lettorati sarà di euro 656.196; euro 65.619,57 per 10: euro 656.196.

Costo medio dell'integrazione dell'assegno di sede per attribuzione di incarichi extra-accademici:

euro 5.657,33 annuali; euro 5.657,33 per 15: euro 84.860;

Totale: euro 741.056.

Totale:

Anno 2003: euro 0;

Anno 2004: euro 741.056;

Anno 2005: euro 741.056.

Il comma 3 prevede una dotazione finanziaria aggiuntiva per gli spostamenti dei 291 lettori (comprensivi dei 10 aggiuntivi previsti dal presente articolo) all'interno del Paese:

Anno 2003: euro 0;

Anno 2004: euro 35.000;

Anno 2005: euro 45.000.

Nell'anno 2004 si calcola un massimo di 85 spostamenti per i lettori all'interno del Paese dove ha sede il lettorato per riunioni di coordinamento con istituti e ambasciate, mentre per il 2005 si prevede uno spostamento di un massimo di 110 lettori.

85 spostamenti per euro 410 (viaggio e soggiorno): euro 35.000;

110 spostamenti per euro 410: euro 45.000.

Totale oneri (articolo 14):

Anno 2003: euro 0;

Anno 2004: euro 776.056;

Anno 2005: euro 786.056.

ARTICOLO 15.

(Modifica dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal presente disegno di legge, prevede l'istituzione di dieci posti con le procedure previste per gli uffici all'estero dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, presso gli Istituti di cultura, diretti dal personale di cui all'articolo 14, comma 4, della legge n. 401 del 1990, come sostituito

dal presente disegno di legge, in corrispondenza delle funzioni proprie del personale amministrativo del Ministero degli affari esteri non appartenente all'area della promozione culturale.

Assumendo come media tra le varie sedi il totale mensile per dieci unità di euro 103.833, quale indennità di servizio all'estero, si calcola il totale annuo per dieci unità di euro 1.246.000 a partire dal 2004.

Totale:

Anno 2003: euro 0;

Anno 2004: euro 1.246.000;

Anno 2005: euro 1.246.000.

Il comma 2 prevede un incremento del personale amministrativo a contratto locale. Come per il personale di ruolo, si rende necessario un adeguamento del numero di unità di personale a contratto tale da assicurare il funzionamento di tutti i servizi per una rete attualmente costituita da 93 Istituti, di cui 89 operanti, e che si desidera ampliare.

Il numero del predetto personale per il normale funzionamento di 96 Istituti è incrementato nel triennio 2003-2005 di 100 unità così ripartite: 0 unità nel 2003, 50 unità nel 2004, 50 unità nel 2005.

Il costo medio annuo di un contrattista (la media delle retribuzioni tra le mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto) è stato calcolato in euro 32.750, di cui euro 23.580 di retribuzione e di euro 9.170 di oneri sociali, tenendo conto della distribuzione funzionale del personale a contratto attualmente in servizio presso la rete degli Istituti di cultura. Per la maggiore spesa il fabbisogno subisce il seguente incremento:

Anno 2003: unità 0;

Anno 2004: unità 50;

Anno 2005: unità 50 + 50;

Anno 2003: euro 0;

Anno 2004: euro 1.179.000 + euro 458.500

Anno 2005: euro 2.358.000 + euro 917.000

Totale:

Anno 2003: euro 0;

Anno 2004: euro 1.637.500;

Anno 2005: euro 3.275.000.

Agli oneri di spesa previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge n. 401 del 1990, come sostituito dal presente disegno di legge, si provvede con gli stanziamenti di cui all'articolo 7 della legge n. 401 del 1990, come sostituito dal medesimo disegno di legge. Infatti, il direttore dell'istituto potrà assumere ulteriore personale a contratto solo se necessario per specifiche esigenze e, soprattutto, nel quadro della disponibilità finanziaria dell'istituto stesso.

Totale oneri (articolo 15):

Anno 2003: euro 0;

Anno 2004: euro 2.883.500;

Anno 2005: euro 4.521.000.

ARTICOLO 16.

(Modifiche all'articolo 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

Al fine di attuare l'articolo che si riferisce alla diffusione della lingua e della cultura italiane evitando un incremento del numero dei lettori di ruolo maggiormente onerosi per l'Amministrazione ed al fine di ampliare la rete dei docenti di italiano anche nelle scuole secondarie all'estero, nonché il potenziamento delle necessarie attrezzature anche informatiche e telematiche, è previsto un incremento annuo di euro 1.967.500 per l'anno 2004 e di euro 2.967.500 a decorrere dall'anno 2005.

Tale somma è la risultante delle seguenti spese:

Contributi a cattedre di italiano all'estero euro 575.000 (200.000 + 375.000).

Al fine di favorire l'inserimento della lingua italiana nei *curricula* delle scuole dei Paesi esteri dell'Europa centro-orientale e balcanica e di aree extraeuropee, si prevede un incremento di fondi del competente capitolo di bilancio relativo a contributi a 40 cattedre di italiano nelle scuole secondarie straniere sostenute con un contributo medio annuo di euro 5.000; euro 5.000 per 40: 200.000;

25 nuovi dottorati presso università straniere sostenuti con un contributo medio di euro 15.000; euro 15.000 per 25: euro 375.000.

Corsi di formazione: euro 342.500 (euro 112.500 + 130.000 + 100.000).

Al fine di realizzare sistematici interventi per aree geografiche a sostegno dell'inserimento della lingua italiana negli ordinamenti delle università e nei *curricula* delle scuole dei Paesi esteri, si prevede un incremento dei fondi relativi a contributi per corsi di formazione calcolato come segue:

5 seminari residenziali per docenti delle scuole al costo medio di euro 22.500; euro 22.500 per 5 seminari: euro 112.500;

50 borse per corsi di formazione in Italia di docenti delle scuole al costo medio di euro 2.600 per borsa; euro 2.600 per 50 borse: euro 130.000;

10 corsi di formazione organizzati presso le istituzioni universitarie straniere al costo medio unitario di euro 10.000: euro 100.000.

Premi e contributi per traduzioni: euro 100.000.

Al fine di estendere la concessione di premi e contributi per la traduzione di opere italiane a testi non solo di carattere letterario ma

anche saggistico, scientifico, eccetera, con forte attenzione a progetti editoriali organici e alla diffusione della produzione italiana in lingue straniere di aree politicamente rilevanti, finora non debitamente considerate, si stima un fabbisogno aggiuntivo di euro 100.000.

10 premi da euro 3.000 (di media): euro 30.000 + 35 contributi euro 2.000 (di media): euro 70.000.

Borse di studio: euro 1.000.000 a decorrere dal 2005.

Borse di studio a cittadini stranieri nonché a cittadini italiani residenti all'estero che vengano in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione. Attualmente vengono erogate annualmente 8.000 mensilità al costo medio di euro 775 (vitto e alloggio) cadauna in più di cento Paesi esteri. Sul capitolo gravano anche le spese per viaggi, assicurazioni INA e il 23 per cento di imposta sul reddito ai borsisti (ai sensi della legge n. 289 del 2002). Tutti i protocolli esecutivi degli accordi culturali prevedono l'erogazione reciproca di borse di studio. È prevista la concessione di borse anche per i Paesi non firmatari di accordi con l'Italia.

Il costo aggiuntivo si intende riferito ad ulteriori 1.000 mensilità:

1.000 (mensilità) per euro 775 (costo medio): euro 775.000 + 191.800 (assicurazione e imposta sul reddito) + 33.200 (spese di viaggio): euro 1.000.000.

Premi e sussidi per studio e ricerca: euro 250.000.

Premi e sussidi a cittadini italiani che si recano all'estero per studio e ricerca. Sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali o ad enti italiani per medesime finalità. Gli accordi sono con il Collegio d'Europa di Bruges, la Scuola di archeologica di Atene, l'Istituto europeo di Firenze.

euro 2.500 (di media) per 100 (premi e/o sussidi).

Progetti di ricerca di base e tecnologica: euro 500.000.

Contributi per progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei protocolli di cooperazione bilaterale e multilaterale in materia e contributi per iniziative culturali nel quadro di accordi tra università italiane e straniere.

euro 25.000 (di media) per 200 (progetti).

Scambi per la gioventù: euro 50.000.

Scambi per la gioventù nel quadro degli impegni internazionali. Viaggi e soggiorno di stranieri in Italia e italiani all'estero per la realizzazione di programmi a scopo sociale. Organizzazione di seminari e convegni per la formazione e gli scambi giovanili. Sono in vigore 25 protocolli con altrettanti Paesi.

euro 10.000 (di media) per 5 (protocolli).

Contributi ad enti ed associazioni: euro 50.000.

Contributi a enti e associazioni per l'attuazione di manifestazioni socio-culturali nell'ambito degli scambi giovanili in Italia e all'estero.

euro 5.000 (di media) per 10 (manifestazioni).

Spese inerenti ai corsi di informazione ed orientamento sui servizi all'estero per il personale da destinare alle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere all'estero: euro 100.000.

Per l'organizzazione in territorio metropolitano e all'estero di corsi di aggiornamento e formazione di personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, è previsto un aumento dello stanziamento di euro 100.000 a decorrere dal 2004.

Totale oneri (articolo 16):

Anno 2003: euro 0;

Anno 2004: euro 1.967.500;

Anno 2005: euro 2.967.500.

ARTICOLO 17.

(Modifica dell'articolo 22 e introduzione dell'articolo 22-bis della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

L'articolo non prevede spese.

ARTICOLO 18.

(Modifica all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1990, n. 401. Abrogazioni).

L'articolo che modifica l'articolo 23 della legge n. 401 del 1990 e reca abrogazioni alla medesima legge, non prevede spese.

ARTICOLO 19.

(Modifica all'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Il comma 1 del presente articolo reca una modifica all'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevedendo un allargamento della platea dei beneficiari delle erogazioni liberali previste dal medesimo testo unico includendo fra le categorie dei beneficiari anche gli Istituti di cultura oggetto della presente riforma.

Nell'ipotesi che la suddetta agevolazione abbia carattere innovativo ed offra una nuova opportunità di erogazione liberale, si procede

alla stima della conseguente perdita di gettito fiscale. In assenza di riferimenti puntuali, è stato considerato l'ammontare delle elargizioni a favore delle attività culturali ed artistiche (Fonte: Istituzione *non profit* in Italia 1999 – ISTAT) poste in essere da privati (persone fisiche e giuridiche). Si stima che il flusso globale di denaro per l'intero ambito di attività culturali ed artistiche sia di 42 milioni di euro. Pertanto, la perdita erariale in termini di competenza ad una aliquota del 33 per cento sarà pari a euro 140.000. Considerato che la disposizione entrerà in vigore dall'anno di imposta 2004, in termini di cassa, si avrà nell'anno 2005 un onere di 140.000 euro.

Totale oneri (articolo 19):

Anno 2003: euro 0;

Anno 2004: euro 0;

Anno 2005: euro 140.000.

ARTICOLO 20.

(Copertura finanziaria).

Le spese derivanti dall'attuazione degli articoli del presente disegno di legge, riepilogate nel prospetto allegato alla presente relazione tecnica, andranno imputati sui seguenti capitoli, secondo la tabella riassuntiva di seguito riportata:

<i>(Cifre espresse in euro)</i>				
Capitolo	Incremento 2003	Incremento 2004	Incremento 2005	Rifer. artt. disegno di legge
2470	31.160	67.480	67.480	Artt. 4-5
2493	0	965.000	1.365.000	Artt. 3-11
2504	0	100.000	100.000	Art. 3
2761	8.900.000	10.042.190	10.042.190	Art. 7
2553	771.900	1.705.300	1.168.800	Artt. 3-7
1503	0	4.581.772	6.779.102	Artt. 3-9-15
3962	0	103.000	103.000	Art. 3
1505	0	0	300.000	Art. 9
2503	0	741.056	741.056	Art. 14

<i>(Cifre espresse in euro)</i>				
Capitolo	Incremento 2003	Incremento 2004	Incremento 2005	Rifer. artt. disegno di legge
2510	0	35.000	45.000	Art. 14
1501	0	1.179.000	2.358.000	Art. 15
1302	0	1.116.566	2.187.749	Artt. 9-15
1510	0	279.129	488.475	Art. 9
2762	4.000	9.600	1.009.600	Artt. 4-16
2763	0	250.000	250.000	Art. 16
2766	0	500.000	500.000	Art. 16
2768	0	50.000	50.000	Art. 16
2769	0	50.000	50.000	Art. 16
2431	0	100.000	100.000	Art. 16
2491	0	50.000	50.000	Art. 3
2749	0	342.500	342.500	Art. 16
2767	0	100.000	100.000	Art. 16
2620	0	575.000	575.000	Art. 16
1301	0	1.714.607	3.310.966	Art. 9
<i>Minor gettito fiscale articolo 19</i>			140.000	Art. 19
Totale euro	9.707.060	24.657.201	32.223.918	

ARTICOLO 21.

(Entrata in vigore).

Non sono previste spese.

MINISTERO AFFARI ESTERI - maggiori/nuovi oneri ISTITUTI DI CULTURA (in Euro)											
	unità			totale unità	costo medio / annuo	costo complessivo					
	2003	2004	2005			2003	2004	2005			
Art. 11 servizio all'estero e in Italia del personale dell'area della promozione culturale											
	SPESE MANIFEST.	CAP 2493	0	10	15	15	80.000	800.000	1.200.000		
Art. 14 personale comandato o collocato fuori ruolo con funzione di lettore...											
"lettorati"											
	CAP 2503		0	10	10	10	65.620	656.196	656.196		
incarichi a "lettori" in servizio											
	CAP 2503		0	15	15	15	5.657	84.860	84.860		
"spostamento" lettori											
	CAP 2510							35.000	45.000		
								776.056	786.056		
Art. 15 personale amministrativo e a contratto											
personale amministrativo											
	INDENNITA'	CAP 1503	10	10	10	10	124.600	1.246.000	1.246.000		
personale a contratto											
	STIPENDIO	CAP 1501	50	100	100	100	23.580	1.179.000	2.358.000		
	ONERI SOCIALI	CAP 1302	50	100	100	100	9.170	458.500	917.000		
"assunzioni in loco"											
								2.883.500	4.521.000		
Art. 16 interventi nel settore											
								1.967.500	2.967.500		
Art. 19 modifiche all'art. 65 testo unico delle imposte sui redditi											
								140.000	140.000		
								TOTALE COMPLESSIVO	9.707.060	24.657.201	32.223.918

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

L'intervento si rivela necessario a distanza di più di dieci anni dalla precedente riforma, la legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura ed interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero), a seguito delle mutate esigenze della politica estera culturale nazionale e del cambiamento degli strumenti a disposizione delle amministrazioni con particolare riferimento alle nuove tecnologie.

B) Analisi del quadro normativo.

La materia è oggi regolata dalla citata legge n. 401 del 1990 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392. Modifiche alla legge n. 401 del 1990 sono state apportate dalla legge 26 maggio 2000, n. 147. L'individuazione degli specifici profili professionali del personale dell'area della promozione culturale avviene ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

A parte le abrogazioni che si sono rese necessarie ed evidenziate al punto 2D) della presente relazione, non appaiono ulteriori incidenze su leggi vigenti. Il regolamento di esecuzione della legge n. 401 del 1990, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, andrà riformulato alla luce delle novità inserite nel disegno di legge. Tale modifica è prevista all'articolo 7, comma 3, della citata legge n. 401 del 1990, come sostituito dal disegno di legge.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

Vengono comunque cercate le migliori forme di cooperazione con le autonomie regionali e locali in diverse disposizioni del disegno di legge: in particolare vedi articolo 3, comma 1, lettera c), comma 2, lettera a) e lettera l), e comma 4, ed articolo 5, comma 1.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Non si pone il problema di verificare la coerenza del provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta « *devolution* », in quanto la materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), lettera s), e, per quanto attiene l'organizzazione degli Istituti di cultura, lettera g), della Costituzione.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

La materia non incide su disciplina delegificata, né può a sua volta delegificare in quanto riguarda le modalità organizzative degli uffici dell'amministrazione dello Stato.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

La massima cura è stata adottata per l'inserimento dei riferimenti alle norme richiamate nel testo.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto il provvedimento normativo proposto interviene a modificare con un intento migliorativo le disposizioni di cui alla legge n. 401 del 1990.

Inoltre, all'articolo 19, si interviene con la tecnica della novella legislativa sul testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si è scelto di ricorrere alla tecnica della novella perché si tratta di un intervento

minimale sull'articolo 65 del citato testo unico che, per ragioni di omogeneità della normativa tecnica trattata, deve essere previsto dal medesimo testo unico.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le abrogazioni sono state esplicitamente previste all'articolo 18 del disegno di legge.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

3. Ulteriori elementi.

A) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Sono attualmente all'esame del Parlamento i seguenti progetti di legge:

Progetto di legge atto Senato 254:

Disposizioni in materia di riorganizzazione degli Istituti italiani di cultura all'estero (presentato in data 20 giugno 2001, assegnato alla III Commissione, ma non ancora iniziato l'esame).

Progetto di legge atto Senato n. 1841:

Promozione all'estero della cultura, della lingua e della scienza italiane (presentato al Senato della Repubblica il 20 novembre 2002, ancora da assegnare).

Progetto di legge atto Camera 712:

Disposizioni in materia di riorganizzazione degli Istituti italiani di cultura all'estero (presentato il 12 giugno 2001, ma non ancora assegnato).

Progetto di legge atto Camera n. 1150:

Riforma delle istituzioni scolastiche italiane all'estero e interventi per la promozione della lingua e della cultura italiane (presentato il 3 luglio 2001, assegnato alle Commissioni riunite III e VII, ma non ancora iniziato l'esame).

Progetto di legge atto Camera n. 2209:

Disposizioni in materia di riorganizzazione degli Istituti italiani di cultura all'estero (presentato il 22 gennaio 2002, assegnato alle Commissioni riunite III e VII. Attualmente in corso di esame in Commissione).

Progetto di legge atto Camera n. 2874:

Disposizioni per la promozione e la diffusione all'estero della cultura, della lingua e della scienza italiane (presentato il 4 giugno 2003, assegnato alle Commissioni riunite III e VII in sede referente. Attualmente in corso di esame in Commissione).

Progetto di legge atto Camera n. 3044:

Disposizioni per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato degli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero (presentato il 30 settembre 2002, assegnato alla XI Commissione, ma non ancora iniziato l'esame).

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche del titolo e dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

1. Il titolo della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente: « Riforma degli Istituti italiani di cultura ed interventi per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero ».

2. L'articolo 1 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. *(Definizioni)*. — 1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) Ministro: il Ministro degli affari esteri;

b) Ministero: il Ministero degli affari esteri;

c) Commissione: la Commissione nazionale per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero;

d) direttore generale: il direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri;

e) Direzione generale: la Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri;

f) Istituti: gli Istituti italiani di cultura ».

ART. 2.

(Modifica dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

1. L'articolo 2 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. *(Finalità)*. — 1. La Repubblica promuove la conoscenza e la diffusione

all'estero della cultura, della lingua e della scienza italiane e le valorizza quali componenti della politica estera, delle relazioni economiche internazionali del Paese, dei rapporti che legano l'Italia alle collettività italiane o di origine italiana, nonché dell'immagine e dell'identità del Paese.

2. Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle singole amministrazioni dello Stato e delle regioni, il Ministero ha la responsabilità istituzionale del perseguimento delle finalità di cui al comma 1, ed assicura la coerenza complessiva delle attività di promozione culturale e scientifica verso l'estero svolte dalle amministrazioni pubbliche rispetto alle finalità ed ai contenuti della politica estera italiana nelle varie aree geografiche e nelle organizzazioni internazionali e comunitarie competenti per tali materie. Il Ministero cura l'attuazione di tali attività attraverso le sue strutture centrali nonché, all'estero, tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, gli Istituti e attraverso l'attività degli addetti scientifici e tecnologici.

3. Il capo della rappresentanza diplomatica o consolare svolge all'estero le necessarie attività di coordinamento e di raccordo delle attività di promozione culturale e scientifica ».

ART. 3.

*(Modifica dell'articolo 3 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).*

1. L'articolo 3 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. *(Funzioni del Ministro e del Ministero).* — 1. Il Ministro:

a) nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sentita la Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge, definisce periodicamente, e con proiezione pluriennale, gli obiettivi, le priorità, i piani, i programmi e le direttive

generali della politica di promozione della cultura italiana, di cooperazione universitaria e scientifica con l'estero e di promozione della lingua italiana all'estero;

b) verifica periodicamente, in sede di Consiglio per gli affari internazionali, la coerenza con le linee generali di politica estera delle attività di promozione culturale e scientifica all'estero svolte dal Ministero ai sensi della presente legge, dalle altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle autonomie locali;

c) presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge, tenuto conto del rapporto predisposto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *q)*, che include anche l'indicazione delle attività svolte dalle altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle autonomie locali.

2. Il Ministero:

a) svolge le attività negoziali, organizzative ed amministrative in Italia ed all'estero, necessarie al raggiungimento dei fini della presente legge, di intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le regioni e con le autonomie locali competenti;

b) svolge attività di promozione della cultura italiana, di diffusione della lingua italiana e di cooperazione scientifica e tecnologica all'estero, avvalendosi dei mezzi di comunicazione nazionali ed internazionali, della rete diplomatica e consolare, degli Istituti e degli addetti scientifici e tecnologici di cui all'articolo 9-*bis*;

c) favorisce l'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica italiana;

d) promuove l'utilizzo, in Italia ed all'estero, dei nuovi mezzi multimediali di comunicazione, ivi compreso l'insegnamento a distanza, per la promozione della lingua e della cultura italiane;

e) coordina, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca,

la politica di diffusione dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole e nelle università di altri Paesi, nonché negli Istituti, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nelle scuole internazionali;

f) sostiene, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Ministro ai sensi del comma 1, lettera *e)*, e del perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera *e)* del presente comma, l'attività della Società Dante Alighieri in Italia ed all'estero ed utilizza i comitati della Società Dante Alighieri per la realizzazione delle proprie iniziative;

g) favorisce lo sviluppo delle università, degli istituti di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico italiani, attraverso rapporti di collaborazione internazionale, in tutti i campi della scienza e della ricerca;

h) favorisce e sostiene le missioni archeologiche e antropologiche italiane all'estero;

i) favorisce, di intesa con il Ministro per gli italiani nel mondo, i rapporti culturali con le comunità di origine italiana all'estero, sia attraverso l'insegnamento della lingua, sia mediante la promozione di attività e progetti di aggiornamento sulla vita culturale e sugli attuali sviluppi scientifici e tecnologici dell'Italia di oggi;

l) favorisce la partecipazione, anche finanziaria, delle regioni e delle autonomie locali, nonché di associazioni, fondazioni, università, imprese pubbliche e soggetti privati alla realizzazione di iniziative pubbliche realizzate ai sensi della presente legge;

m) valorizza presso l'opinione pubblica internazionale il contributo culturale dell'Italia, sia nella dimensione storica che nella produzione contemporanea, quale espressione dei valori fondamentali che ispirano la società italiana e che si riflettono nella politica estera del Paese;

n) promuove la presenza italiana all'estero, anche mediante la valorizzazione della componente culturale dei beni, dei servizi e della tecnologia italiani.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, il Ministero:

a) negozia gli accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con gli Stati e con le organizzazioni internazionali e ne cura l'attuazione di concerto con le altre amministrazioni dello Stato, per le materie di rispettiva competenza, e con le regioni ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

b) svolge l'attività istruttoria finalizzata alla istituzione ed alla soppressione di Istituti;

c) svolge, nel rispetto delle scelte culturali degli Istituti, funzioni di indirizzo e di vigilanza nei confronti degli Istituti stessi anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

d) indice conferenze periodiche generali dei direttori degli Istituti e degli addetti scientifici e tecnologici, nonché conferenze per aree geografiche, dei direttori, del personale addetto degli Istituti e dei lettori;

e) costituisce o partecipa a fondazioni ed associazioni pubbliche o private per la promozione della cultura italiana all'estero, ai sensi dell'articolo 26 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

f) concede contributi finanziari a progetti di ricerca scientifica e tecnologica, a programmi di formazione al restauro realizzati all'estero da istituzioni italiane, nonché a missioni archeologiche ed antropologiche italiane all'estero, ivi compresi interventi di restauro e di conservazione del patrimonio archeologico;

g) svolge funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse da associazioni, fondazioni e soggetti privati nel quadro delle finalità della presente legge;

h) favorisce, attraverso l'istituzione di un apposito Centro di documentazione e

di una banca dati informatica, avvalendosi anche di prestazioni di servizi esterni all'amministrazione, la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi alla vita culturale italiana nelle varie espressioni e manifestazioni e dei prodotti forniti da amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici, regioni e autonomie locali, nonché di quelli eventualmente forniti da associazioni, fondazioni e soggetti privati;

i) promuove, a favore del personale dell'area della promozione culturale, apposite iniziative di formazione, anche in ambito internazionale, dedicate ai settori della promozione, gestione e comunicazione di eventi ed attività internazionali;

l) stipula convenzioni per l'acquisizione di consulenze da parte di specialisti, quando l'assolvimento dei compiti della Commissione di cui all'articolo 4, o particolari iniziative richiedono competenze specifiche, non reperibili presso il personale di ruolo, per il tempo necessario allo svolgimento di tali programmi ed iniziative e, comunque, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Il Ministero, tramite la Direzione generale e gli Istituti, opera con apposite intese per la valorizzazione all'estero del patrimonio culturale delle regioni e delle autonomie locali ».

2. Per l'attuazione dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 1.326.500 per l'anno 2004 e di euro 790.000 a decorrere dall'anno 2005.

ART. 4.

*(Modifica dell'articolo 4 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).*

1. L'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. *(Commissione nazionale per la promozione della cultura, della lingua e*

della scienza italiane all'estero). — 1. È istituita presso il Ministero la Commissione nazionale per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero.

2. La Commissione:

a) formula proposte al Ministro in merito alla definizione degli indirizzi programmatici della promozione all'estero della cultura, della lingua e della scienza italiane, nonché dello sviluppo della cooperazione culturale internazionale, programmandoli su base triennale;

b) formula proposte relative a linee di indirizzo per settori specifici o con riferimento a determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate dalla forte presenza delle comunità italiane;

c) propone la realizzazione di grandi eventi culturali da attuare in collaborazione con altre amministrazioni dello Stato, regioni, enti locali, istituzioni pubbliche e private, ove competenti;

d) promuove i rapporti con regioni, province, comuni, nonché con enti, università, fondazioni, associazioni ed imprese private, anche per individuare opportune forme di finanziamento per la realizzazione di attività e di eventi culturali all'estero;

e) fornisce indicazioni in merito alle tematiche oggetto di conferenze periodiche generali e per aree geografiche, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d);

f) esprime pareri su iniziative e programmi proposti alla Commissione da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da enti ed istituzioni pubblici, nonché da soggetti privati in materia di promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane;

g) promuove l'istituzione di borse di studio, la cui assegnazione è disposta con decreto dirigenziale, a sostegno di giovani artisti italiani per la realizzazione al-

l'estero di progetti formativi diretti alla diffusione della cultura italiana;

h) propone il conferimento della Medaglia della Commissione nazionale, quale alto riconoscimento a personalità italiane che si sono distinte nella diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo;

i) promuove, mediante la formulazione di specifiche proposte al Ministro, la realizzazione, di intesa con istituzioni pubbliche e private, di iniziative pubblicitarie, anche multimediali, volte a diffondere informazioni sugli eventi culturali, miranti a valorizzare il patrimonio e la produzione culturale italiani;

l) esprime pareri sulla istituzione e sulla soppressione di Istituti proposte dalla Direzione generale, nonché sul loro svolgimento di funzione di coordinamento d'area;

m) esprime pareri sulle nomine dei direttori degli Istituti, delle personalità di cui all'articolo 14, comma 4, e degli addetti scientifici e tecnologici di cui all'articolo 9-bis;

n) esprime pareri, ove richiesto, sui programmi culturali audiovisivi destinati alla diffusione all'estero;

o) esprime pareri in merito all'attuazione delle finalità della presente legge;

p) approfondisce e delibera su qualsiasi argomento attinente alla presente legge sottoposto dal presidente;

q) trasmette annualmente al Ministro un rapporto sull'attività svolta, ai fini della presentazione della relazione annuale al Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)* ».

2. Per l'attuazione dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 13.000 per l'anno 2003 e di euro 10.600 a decorrere dall'anno 2004.

ART. 5.

*(Modifica dell'articolo 5 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).*

1. L'articolo 5 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. *(Istituzione e composizione della Commissione).* — 1. La Commissione, nominata con decreto del Ministro, dura in carica quattro anni. Di essa fanno parte quattordici eminenti personalità del mondo culturale, accademico e scientifico e della comunicazione, di cui due designate dal Presidente del Consiglio dei ministri, una dal Ministro per le politiche comunitarie, due dal Ministro, due dal Ministro per i beni e le attività culturali, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due, rispettivamente, dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tre individuate dal Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, nell'ambito di una rosa di cinque nominativi indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni".

2. Fanno inoltre parte della Commissione:

a) il segretario generale del Ministero, o un suo delegato;

b) il direttore generale, il quale assicura il collegamento ed il coordinamento fra le attività della commissione e quelle della Direzione generale;

c) il direttore generale per gli italiani all'estero e per le politiche migratorie;

d) il direttore generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale;

e) il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo;

f) un dirigente dell'area della promozione culturale, ed un funzionario della medesima area che abbia svolto l'incarico

di direttore di Istituto, designati dal direttore generale;

g) il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

h) un componente designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;

i) tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, designati dal Ministro competente tra i direttori generali del Ministero competenti per materia;

l) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designati dal Ministro competente;

m) un componente designato dal Ministro per gli italiani nel mondo;

n) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, designato dal Ministro competente;

o) un rappresentante del Ministero delle attività produttive, preposto al commercio con l'estero, designato dal Ministro competente;

p) un rappresentante del Ministero della salute, designato dal Ministro competente;

q) un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali, designato dal Ministro competente;

r) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, designato dal Ministro competente;

s) un rappresentante della Conferenza dei rettori delle università italiane;

t) un rappresentante del Consiglio generale degli italiani all'estero;

u) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

v) un rappresentante della Società Dante Alighieri;

z) un responsabile di una fondazione bancaria, designato dall'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

aa) un rappresentante dell'Istituto per il commercio con l'estero;

bb) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

3. La Commissione è presieduta dal Ministro o da un Sottosegretario di Stato delegato. La Commissione adotta, entro sessanta giorni dalla sua istituzione, un regolamento interno che disciplina le modalità di funzionamento, prevedendo altresì la decadenza dei componenti che, senza giustificato motivo, si assentano per tre riunioni consecutive, ed elegge un ufficio di presidenza secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il regolamento può prevedere uno o più vicepresidenti. La Commissione dispone di una segreteria tecnica, alle dipendenze dell'ufficio di presidenza, coordinata da un dirigente dell'area della promozione culturale, nell'ambito degli incarichi di cui all'articolo 1, comma 5, numero 2), lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, ovvero da un funzionario diplomatico.

4. Per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge, la Commissione può invitare alle proprie sessioni, in qualità di osservatori o di membri associati, senza diritto di voto, personalità di elevato prestigio del mondo culturale, imprenditoriale, del lavoro, o personalità dotate di specifiche competenze, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, rappresentanti delle regioni, funzionari dell'area della promozione culturale, designati dalla stessa Direzione generale, rappresentanti del mondo accademico ».

2. Per l'attuazione dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 22.160 per l'anno 2003 e di euro 66.480 a decorrere dall'anno 2004.

ART. 6.

(Modifica dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

1. L'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. (Istituti). — 1. Gli Istituti sono uffici all'estero del Ministero che agiscono per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, dotati di autonomia operativa e finanziaria, nel quadro delle funzioni di indirizzo e di vigilanza sulla gestione espletate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), dal Ministero.

2. Nell'ambito della dotazione organica del Ministero, come incrementata dall'articolo 11, comma 1, gli Istituti sono dotati delle risorse umane e finanziarie e delle strutture, anche di natura informatica, necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essi conferiti ai sensi dell'articolo 8. La gestione finanziaria degli Istituti è soggetta, sulla base dei bilanci annuali, al controllo consuntivo della Corte dei conti.

3. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Istituti, si provvede con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per le materie di rispettiva competenza, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con il medesimo regolamento sono disciplinate anche le modalità della gestione economico-finanziaria e patrimoniale degli Istituti, fermo restando l'obbligo di trasmettere annualmente al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari competenti, un rendiconto consuntivo corredato di una relazione sull'attività svolta.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono individuati, nell'ambito della dotazione organica del Ministero, i posti di

funzione dirigenziale in Italia e all'estero per le qualifiche dirigenziali relative all'area della promozione culturale.

5. Il direttore generale assegna annualmente una dotazione finanziaria a ciascun Istituto, ripartendo l'apposito stanziamento di bilancio.

6. Ad integrazione della loro dotazione gli Istituti possono, tra l'altro, essere destinatari:

a) dei fondi previsti per l'organizzazione delle attività stabilite dall'articolo 636 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'organizzazione dei corsi di lingua e cultura di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *e*), della presente legge;

b) di contributi e di finanziamenti da parte dell'Unione europea per la realizzazione di programmi compatibili con le finalità della presente legge;

c) di contributi loro versati da parte di fondazioni, istituzioni ed imprese, sia pubbliche che private, ai fini del perseguimento delle loro finalità istituzionali;

d) del corrispettivo di servizi prestati nell'ambito delle attività previste dalla presente legge in particolare per i corsi di lingua e di cultura italiane.

7. Per specifiche attività di studio e di ricerca, o di promozione culturale, ivi incluso l'insegnamento della lingua e della cultura italiane, gli Istituti possono costituire nel loro ambito, previa autorizzazione ministeriale, e sentite le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari da cui dipendono, sezioni specializzate le cui spese di funzionamento ed il cui personale sono posti a carico degli Istituti medesimi. Alle sezioni, ivi inclusa la Sezione specializzata per il coordinamento linguistico, sono preposti funzionari dell'area della promozione culturale.

8. Presso ogni Istituto è istituito un fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al funzionamento dell'Istituto stesso, il cui ammontare iniziale è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del-

l'economia e delle finanze, valutate le esigenze degli Istituti interessati. Le modalità di gestione dei fondi scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli Istituti sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 3.

9. Gli acquisti di beni e di servizi effettuati dagli Istituti non sono soggetti ad atti approvativi e autorizzativi. Le procedure relative ai suddetti acquisti sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 3 ».

2. Per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 9.671.900 per l'anno 2003 e di euro 10.838.990 a decorrere dall'anno 2004.

ART. 7.

*(Modifica dell'articolo 8 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).*

1. L'articolo 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. *(Compiti degli Istituti).* — 1. Gli Istituti svolgono compiti di promozione e cooperazione culturale, linguistica e scientifica nel Paese nel quale hanno sede, nonché, eventualmente, nei Paesi in cui si estende l'accreditamento della rappresentanza diplomatica dalla quale dipendono.

2. Le linee programmatiche delle attività degli Istituti sono annualmente definite di intesa con la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare da cui dipendono, nel quadro degli indirizzi generali della politica culturale dell'Italia verso i Paesi di accreditamento dell'Istituto e nel rispetto dell'autonomia delle scelte culturali operate dall'Istituto medesimo.

3. Nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto delle competenze delle altre pubbliche amministrazioni, gli Istituti:

a) stabiliscono contatti con istituzioni, enti e personalità del mondo cultu-

rale e scientifico dei Paesi di accreditamento e favoriscono il dialogo interculturale con attività e progetti finalizzati alla conoscenza reciproca;

b) promuovono ed organizzano attività e iniziative culturali, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni italiani e locali, pubblici o privati, o con istituzioni culturali o scientifiche di altri Paesi presenti nei Paesi di accreditamento;

c) promuovono la conoscenza del patrimonio e della produzione culturale e scientifica italiana attraverso i moderni mezzi di comunicazione di massa;

d) promuovono e favoriscono iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero, avvalendosi anche della collaborazione dei lettori di italiano presso le università dei Paesi di accreditamento, e delle università italiane che svolgono specifiche attività didattiche e scientifiche connesse con le finalità del presente articolo;

e) organizzano corsi di italiano, avvalendosi anche della collaborazione di lettori di italiano inviati presso le università dei Paesi di accreditamento, nonché di insegnanti della Società Dante Alighieri;

f) collaborano con università e consorzi universitari italiani ai fini del rilascio di certificazioni di competenza linguistica in italiano come lingua straniera;

g) sostengono la diffusione del libro italiano e incoraggiano la traduzione di opere italiane nelle lingue locali;

h) acquisiscono e diffondono documentazione e informazioni sulla vita culturale italiana e sulle relative istituzioni;

i) acquisiscono documentazione ed informazioni sulla vita e sulle istituzioni culturali locali;

l) promuovono e favoriscono iniziative volte a mantenere e a rafforzare i rapporti culturali delle comunità italiane all'estero con l'Italia;

m) assistono le iniziative di cooperazione interuniversitaria con l'Italia;

n) assicurano collaborazione a studiosi e a studenti italiani nella loro attività di ricerca e di studio all'estero;

o) forniscono assistenza alle missioni archeologiche italiane eventualmente operanti nel territorio di competenza;

p) contribuiscono, in coordinamento con le rappresentanze diplomatiche o con gli uffici consolari da cui dipendono, alla realizzazione di iniziative pubbliche e private a sostegno della presenza economica italiana all'estero, curandone gli aspetti specificamente culturali;

q) stipulano convenzioni con enti pubblici, associazioni, fondazioni o soggetti privati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità della presente legge;

r) svolgono ogni altra attività volta al raggiungimento delle finalità della presente legge ».

ART. 8.

(Modifiche all'articolo 9 e introduzione dell'articolo 9-bis della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Dei Comitati fa, altresì, parte un rappresentante dell'ambasciata o dell'ufficio consolare da cui dipende l'Istituto ».

2. All'articolo 9 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. In caso di mancata istituzione dei Comitati il direttore dell'Istituto può costituire, previo parere favorevole delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari da cui l'Istituto dipende, appositi Comitati di consulenza, i cui componenti svolgono la propria attività a titolo onorario ».

3. Dopo l'articolo 9 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. (Addetti scientifici e tecnologici). — 1. Gli addetti scientifici e tecnologici operano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, con competenza in uno o più Paesi di accreditamento, e presso le rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali.

2. L'attività degli addetti scientifici e tecnologici è finalizzata:

a) a favorire il trasferimento di conoscenze scientifiche e di tecnologie a favore dei Paesi in via di sviluppo;

b) sostenere l'industria italiana che opera nei settori ad alta tecnologia, ad acquisire informazioni di potenziale interesse in tale settore, nonché a promuovere forme di collaborazione industriale;

c) a valorizzare il ruolo dei ricercatori italiani, anche favorendo i rapporti con la comunità scientifica in Italia;

d) a sostenere lo sviluppo dei rapporti di collaborazione scientifica e tecnologica con i Paesi o con le organizzazioni internazionali di accreditamento;

e) a collaborare alla conclusione ed alla messa in opera degli accordi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), e dei relativi protocolli esecutivi;

f) a potenziare le capacità di previsione degli indirizzi scientifici e tecnologici al servizio dello sviluppo della scienza italiana in ambito internazionale;

g) a diffondere la conoscenza all'estero della scienza e della tecnologia italiane, anche ai fini dell'esportazione della tecnologia italiana;

h) a sostenere l'azione delle amministrazioni pubbliche e degli enti di ricerca italiani in sede internazionale.

3. Il capo della rappresentanza diplomatica o consolare da cui gli addetti scientifici e tecnologici dipendono, anche

in coordinamento con l'Istituto, assicura la coerenza della loro azione con la politica dell'Italia verso i Paesi di accreditamento.

4. Con decreto del Ministro sono individuate le sedi alle quali sono assegnati gli addetti scientifici e tecnologici.

5. Gli incarichi degli addetti scientifici e tecnologici sono conferiti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del direttore generale, sentita la Commissione, secondo le procedure di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

6. In relazione alle esigenze di cui al presente articolo, il contingente di esperti di cui all'articolo 168, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è incrementato di sette unità.

7. Per l'esigenza della Direzione generale di dotarsi di specifiche competenze in materia scientifica, il Ministero può avvalersi, nelle forme previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in possesso di specifiche qualifiche e titoli rispondenti alle finalità della presente legge, in numero non superiore a cinque ».

4. Per l'attuazione degli articoli 9 e 9-bis della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come modificata dal presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 870.000 per l'anno 2004 e di euro 1.218.000 a decorrere dall'anno 2005.

ART. 9.

*(Modifica dell'articolo 11 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).*

1. L'articolo 11 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

« ART. 11 — *(Dotazioni organiche e trattamento economico del personale dell'area della promozione culturale).* — 1. Per sod-

disfare le esigenze funzionali ed operative derivanti dall'attuazione della presente legge, le dotazioni organiche del personale dell'area della promozione culturale, di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro degli affari esteri 23 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 2000, sono incrementate, complessivamente, di 105 unità, di cui 55 unità nel 2004 e 50 unità nel 2005 per un onere complessivo a regime non eccedente euro 9.685.292.

2. Alla ripartizione, nell'ambito delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro degli affari esteri 23 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 2000, degli incrementi di cui al comma 1 del presente articolo si provvede con decreto del Ministro da emanare di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

2. Per l'attuazione dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 5.117.575 per l'anno 2004 e di euro 9.685.292 a decorrere dall'anno 2005.

ART. 10.

*(Modifica dell'articolo 12 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).*

1. L'articolo 12 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

« ART. 12 — *(Reclutamento del personale dell'area della promozione culturale)*. — 1. L'accesso alla posizione economica C1 dell'area della promozione culturale avviene mediante procedura selettiva pubblica autorizzata ai sensi della normativa vigente.

2. In considerazione della specificità professionale dell'area della promozione culturale, l'amministrazione riserva, nella prima procedura selettiva pubblica per l'accesso alla qualifica dirigenziale, nei limiti della dotazione organica vigente del

Ministero, un numero di posti non superiore al 30 per cento dei posti vacanti a favore del personale non dirigenziale in servizio nell'area della promozione culturale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Nel rispetto della normativa vigente, anche di natura contrattuale, il Ministero promuove, per il tramite dell'istituto diplomatico, corsi preparatori per i concorsi di cui ai commi 1 e 2 in collaborazione con istituzioni di livello universitario o *post-universitario*, nonché con enti pubblici e privati specializzati nelle attività di formazione, di promozione ed organizzazione culturale anche in ambito internazionale.

4. Con decreto del direttore generale per il personale, sentito il direttore generale, sono definiti i requisiti di ammissione, le materie, i programmi d'esame, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso all'area della promozione culturale, nonché la composizione delle commissioni giudicatrici e la formazione della graduatoria finale ».

ART. 11.

*(Modifica dell'articolo 13 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).*

1. L'articolo 13 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

« ART. 13 — *(Servizio all'estero e in Italia del personale dell'area della promozione culturale)*. — 1. Il personale dell'area della promozione culturale, per la natura delle funzioni attribuite e per la specificità delle competenze necessarie, appartiene ad appositi profili professionali del Ministero.

2. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio all'estero presso gli Istituti con funzioni di direttore, di vicedirettore o di addetto, oppure presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolati per le funzioni di cui al comma 3. I vicedirettori prestano servizio presso gli Istituti diretti dal personale di cui all'articolo 14, commi 1 e 4. In Italia,

il personale dell'area della promozione culturale opera nell'ambito della Direzione generale. Per esigenze di servizio il predetto personale può essere destinato anche presso altri uffici dirigenziali generali del Ministero, nonché presso le altre amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, università, istituzioni culturali pubbliche ed enti di ricerca che svolgono attività connesse con le finalità della presente legge.

3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere istituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari nelle cui sedi di servizio non vi sono Istituti nell'ambito delle dotazioni di personale dell'area della promozione culturale, posti di organico della posizione economica C2 o C1 per l'esercizio delle funzioni proprie del personale dell'area della promozione culturale ».

2. Per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2004 e di euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2005.

ART. 12.

*(Modifica dell'articolo 14 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).*

1. L'articolo 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

« ART. 14 — *(Nomine ed incarichi del personale dell'area della promozione culturale).*
— 1. I direttori degli Istituti sono nominati fra il personale appartenente all'area della promozione culturale con qualifica dirigenziale per le sedi di livello dirigenziale, individuate con il regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, ovvero, per le altre sedi, tra il personale appartenente all'area funzionale C, posizione economica C3 o C2, come individuato nei relativi profili professionali.

2. Nel rispetto della normativa contrattuale vigente in materia di trasferimenti, la nomina dei direttori degli Istituti è disposta, con decreto del Ministro, su proposta del direttore generale, sentita la Commissione.

3. Nel regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, sono definiti le modalità di presentazione delle linee programmatiche delle attività che i direttori nominati intendono svolgere, i criteri e le modalità di valutazione e verifica dei risultati delle attività svolte dai dirigenti titolari degli Istituti di livello dirigenziale, nonché le modalità e le procedure per la valutazione dei funzionari con incarichi di direzione degli altri Istituti.

4. La funzione di direttore può essere altresì conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone dotate di capacità manageriale o di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale, con le procedure di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sentito il parere della Commissione. Le nomine sono effettuate entro il limite massimo di dieci unità con le modalità di destinazione e con il trattamento economico stabiliti dal medesimo articolo 168. L'incarico può essere rinnovato una sola volta per un ulteriore periodo biennale, previo parere della Commissione, e può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato del Ministro.

5. Il personale di cui al comma 4 del presente articolo è aggiuntivo rispetto a quello del contingente di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ».

ART. 13.

*(Modifica dell'articolo 15 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).*

1. L'articolo 15 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

« ART. 15 — *(Funzioni del direttore d'Istituto).* — 1. Il direttore dell'Istituto e re-

sponsabile dello svolgimento delle funzioni attribuite all'Istituto ai sensi dell'articolo 8. In particolare:

a) promuove la lingua, la cultura e la scienza italiane nell'ambito delle relazioni culturali bilaterali e multilaterali, anche attraverso lo studio e l'analisi della realtà locale;

b) mantiene i rapporti con le istituzioni ed il mondo della cultura dei Paesi di accreditamento;

c) progetta e realizza un piano di promozione culturale corrispondente agli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, ed alle linee programmatiche concordate con la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare da cui dipende, ai sensi dell'articolo 8, comma 2;

d) analizza la domanda di apprendimento della lingua italiana e promuove il miglior utilizzo degli strumenti disponibili per l'insegnamento della lingua italiana da parte dell'Istituto stesso, nelle istituzioni scolastiche italiane e nelle scuole ed università dei Paesi di accreditamento;

e) svolge una attività di diffusione del libro in lingua italiana e di stimolo alle traduzioni di opere italiane;

f) nelle sedi sprovviste di addetto scientifico e tecnologico collabora con le rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare da cui dipende per la realizzazione delle attività previste dagli accordi e dai programmi esecutivi di collaborazione scientifico-tecnologica;

g) contribuisce, avvalendosi anche della collaborazione dell'addetto scientifico e tecnologico, alla realizzazione di iniziative e programmi di promozione della conoscenza della scienza e tecnologia italiane;

h) favorisce l'utilizzo dei nuovi mezzi multimediali e telematici per la promozione della lingua e della cultura italiane;

i) nomina i membri dei Comitati di cui all'articolo 9;

l) promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dell'Istituto;

m) partecipa alle conferenze generali indette dalla amministrazione centrale e, su richiesta della stessa, ad altre attività utili al raggiungimento della finalità di cui all'articolo 8.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, il direttore dell'Istituto:

a) predispone annualmente il programma delle attività dell'Istituto;

b) provvede all'organizzazione dei servizi e alla direzione del personale e, tenendo conto delle specifiche competenze di ciascuno, assegna agli addetti scientifici e tecnologici i settori di loro prevalente competenza;

c) predispone un rapporto annuale sull'attività svolta, che invia alla Direzione generale per il tramite della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare da cui dipende;

d) predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo e li sottopone annualmente al Ministero, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare da cui dipende, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1;

e) provvede alla gestione finanziaria dell'Istituto ed all'amministrazione dei beni patrimoniali in dotazione, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia ».

ART. 14.

*(Modifica dell'articolo 16 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).*

1. L'articolo 16 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

« ART. 16 — *(Personale collocato fuori ruolo con funzioni di lettore in servizio presso le università straniere)* — 1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d), i direttori degli Istituti e gli addetti di cui

all'articolo 13, comma 3, si avvalgono, ove, necessario, della collaborazione dei lettori italiani in servizio presso le università straniere previsti dagli articoli da 639 a 676 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto della normativa vigente.

2. Per realizzare il potenziamento della rete dei lettori sono istituiti, nell'arco del triennio 2003-2005, dieci nuovi lettori presso le università straniere e quindici conferimenti di incarichi per attività *extra* accademiche a lettori già in servizio.

3. Alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva per consentire gli spostamenti dei lettori all'interno del Paese, ai fini della realizzazione dei progetti loro affidati dalla rappresentanza diplomatica stessa o dall'ufficio consolare ».

2. Per l'attuazione dell'articolo 16 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 776.056 per l'anno 2004 e di euro 786.056 a decorrere dall'anno 2005.

ART. 15.

*(Modifica dell'articolo 17 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).*

1. L'articolo 17 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 è sostituito dal seguente:

« ART. 17 — *(Personale amministrativo e a contratto)*. — 1. Per lo svolgimento di compiti di natura amministrativo-contabile, sono istituiti presso gli Istituti, prioritariamente presso quelli diretti dal personale di cui all'articolo 14, comma 4, della presente legge, secondo le procedure previste per gli uffici all'estero dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dieci posti in corrispondenza delle funzioni proprie del personale appartenente ai ruoli del Ministero non appartenente all'area della promozione culturale.

2. Il contingente di impiegati a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del

Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è aumentato nel triennio 2003-2005 di 100 unità, di cui 50 unità nel 2004 e 50 unità nel 2005.

3. Per specifiche esigenze e previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare da cui dipendono, gli Istituti possono assumere, nei limiti della propria disponibilità di bilancio, ulteriore personale a contratto secondo la legge locale, reclutato anche tra le categorie di cui al comma 4. I contratti stipulati per tale finalità prevedono, anche ai sensi della legge locale, una clausola espressa che esclude che il rapporto di dipendenza con l'Istituto possa costituire titolo ai fini dell'inquadramento nei ruoli del Ministero.

4. Per la realizzazione dei corsi di lingua italiana di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e), gli Istituti possono assumere, secondo la legge locale e nei limiti della propria disponibilità di bilancio, personale a contratto qualificato per l'insegnamento della lingua italiana come lingua straniera, previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare da cui dipendono. I contratti stipulati per tale finalità prevedono, anche secondo la legge locale, una clausola espressa che esclude che il rapporto di dipendenza con l'Istituto possa costituire titolo ai fini dell'inquadramento nei ruoli del Ministero ».

2. Per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 2.883.500 per l'anno 2004 e di euro 4.521.000 a decorrere dall'anno 2005.

ART. 16.

*(Modifiche all'articolo 20 della legge
22 dicembre 1990, n. 401).*

1. Alla rubrica dell'articolo 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, le parole: « della lingua e della cultura italiane all'estero » sono sostituite dalle seguenti:

« della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero ».

2. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

« 1. Per una più ampia promozione e diffusione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero, nonché del potenziamento delle necessarie attrezzature, anche informatiche e telematiche, degli uffici all'estero sono autorizzati a partire dall'anno 2004 gli ulteriori stanziamenti a favore del Ministero di euro 1.967.500 per l'anno 2004 e di euro 2.967.500 a decorrere dall'anno 2005 ».

3. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « cattedre di lingua italiana » sono inserite le seguenti: « e di altre discipline insegnate in lingua italiana » e le parole: « a chi abbia » sono sostituite dalle seguenti: « a studenti delle università e delle scuole secondarie superiori stranieri che abbiano »;

b) alla lettera b), dopo le parole: « docenti di lingua italiana » sono inserite le seguenti: « e di discipline insegnate in lingua italiana »;

c) alla lettera c), dopo le parole: « serie televisive » sono inserite le seguenti: « e di prodotti delle nuove tecnologie quali *cd-rom* e siti *web* »;

d) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

« *c-bis*) spese per l'organizzazione di seminari e di convegni sulla lingua e sulla cultura italiane e sull'editoria, ivi incluse le spese di soggiorno per docenti, esperti e personalità della cultura;

c-ter) concessione, anche tramite fondazioni od enti senza fini di lucro, di borse di studio a cittadini stranieri o apolidi, nonché a cittadini italiani residenti all'estero, i quali vengono in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specia-

lizzazione, o per effettuare ricerche di carattere scientifico, concessione di contributi ad istituzioni ed organismi internazionali e ad enti italiani per la realizzazione di dette finalità, e per attività assistenziali a cittadini italiani che si recano all'estero per motivi culturali o scientifici;

c-quater) concessioni di premi o di sussidi a cittadini italiani che si recano all'estero allo scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione, o per compiere ricerche; concessione di contributi a istituzioni od organismi internazionali, o ad enti italiani, per le medesime finalità;

c-quinquies) concessione di contributi per l'effettuazione di scambi per la gioventù nel quadro degli impegni internazionali, viaggi, soggiorno di stranieri in Italia, di italiani all'estero, preparazione di programmi a scopo sociale, organizzazione di seminari e di convegni per la formazione di quadri giovanili;

c-sexies) concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'attuazione di manifestazioni socio-culturali nell'ambito degli scambi giovanili in Italia e all'estero ».

4. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è abrogato.

5. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

« 5. Ferme restando le competenze degli Istituti, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle attività di cui al comma 2 ».

6. Per l'attuazione dell'articolo 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, come modificato dal presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 1.967.500 per l'anno 2004 e di euro 2.967.500 a decorrere dall'anno 2005.

ART. 17.

(Modifica dell'articolo 22 e introduzione dell'articolo 22-bis della legge 22 dicembre 1990, n. 401).

1. L'articolo 22 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è sostituito dal seguente:

« ART. 22 — *(Norme di rinvio)*. — 1. Per quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente legge per il personale dell'area della promozione culturale si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e la normativa contrattuale ».

2. Dopo l'articolo 22 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è inserito il seguente:

« ART. 22-bis — *(Norma transitoria)*. — 1. Il personale, dipendente da altre amministrazioni dello Stato, da università e da enti pubblici non economici, posto in posizione di comando o fuori ruolo, che presta servizio presso gli Istituti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché il personale in servizio presso gli Istituti ai sensi dell'articolo 14, comma 4, è mantenuto in servizio fino al completamento del biennio relativo all'incarico ad esso conferito.

2. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392 ».

ART. 18.

(Modifica all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1990, n. 401. Abrogazioni).

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì abrogati gli articoli 7 e 8 della legge 26 maggio 2000, n. 147 ».

2. Sono abrogati gli articoli 6, 10, 18 e 19 della legge 22 dicembre 1990, n. 401. Sono, altresì, abrogate le tabelle A e B allegate alla legge 22 dicembre 1990, n. 401.

ART. 19.

(Modifica all'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

1. Al comma 2 dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-duodecies*) le erogazioni liberali in denaro a favore degli Istituti italiani di cultura, a sostegno di iniziative rientranti fra i compiti e le finalità ad essi assegnati, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato. Il Ministero degli affari esteri comunica entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate ».

2. Le disposizioni di cui alla lettera *c-duodecies*) del comma 2 dell'articolo 65 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 140.000 a decorrere dall'anno 2005.

ART. 20.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a euro 9.707.060 per l'anno 2003, a euro 24.657.201 per

l'anno 2004 e ad euro 32.223.918 a decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a euro 9.707.060 per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a euro 24.657.201 per l'anno 2004 e a euro 32.223.918 a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 21.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

